



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI

MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

(versione 3.3)

Indice

1.	Glossario e definizioni	6
2.	Riferimenti normativi	13
3.	Zonizzazione del territorio	28
3.1.	Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	28
3.2.	Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ...	28
3.3.	Sensibilità ambientali	29
3.4.	Aree interne	29
3.5.	Aree LEADER	30
4.	Ubicazione degli interventi	30
5.	Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma	30
5.1.	Forme di sostegno	30
5.2.	Modalità di accesso	31
5.3.	Strumenti finanziari	31
6.	Sistemi Informativi	32
6.1.	Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)	32
6.2.	Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)	32
6.3.	Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR)	32
7.	Campo di applicazione	33
8.	Requisiti generali	35
8.1.	Fascicolo aziendale	35
8.1.1.	<i>Contenuto del fascicolo</i>	35
8.1.2.	<i>Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale</i>	35
8.1.3.	<i>Piano di coltivazione</i>	36
8.2.	Appalti pubblici	36
8.2.1.	<i>Acquisti in rete</i>	37
8.2.2.	<i>Affidamenti in house</i>	38
8.2.3.	<i>Lavori in amministrazione diretta</i>	38
8.3.	Aiuti di stato	38
8.4.	Valutazioni Ambientali	39
8.5.	Condizionalità	40
9.	Modalità di presentazione delle Domande per le Misure non connesse alla superficie	40
9.1.	Modalità di presentazione delle Domande	40
9.2.	Tipologia e termini per la presentazione delle Domande	41
9.3.	Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie	42
10.	Dematerializzazione e semplificazione	43

10.1.	Posta Elettronica Certificata (PEC).....	43
10.2.	Firma elettronica	43
10.3.	Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP).....	43
11.	Tracciabilità	44
11.1.	Codice Unico di Progetto (CUP)	44
11.2.	Codice Identificativo di Gara (CIG)	44
12.	Ammissibilità e valutazione	45
12.1.	Affidabilità del richiedente.....	45
12.1.1.	<i>Documentazione antimafia</i>	46
12.1.2.	<i>Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti</i>	47
12.2.	Operazioni sui beni immobili.....	49
12.3.	Piano Aziendale.....	49
12.4.	Ammissibilità delle Spese	49
12.4.1.	<i>Spese per Investimenti</i>	51
12.4.1.1.	<i>Acquisto di beni immobili</i>	51
12.4.1.2.	<i>Casi di inammissibilità</i>	52
12.4.2.	<i>Spese di gestione</i>	53
12.4.3.	<i>Spese generali</i>	54
12.4.3.1.	<i>Incentivi per funzioni tecniche</i>	54
12.4.4.	<i>IVA ed altre imposte</i>	55
12.4.5.	<i>Contributi in natura</i>	56
12.5.	Criteri di selezione.....	56
13.	Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno	57
13.1.	Ricevibilità delle Domande di Sostegno	57
13.2.	Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno	58
13.2.1.	<i>Documentazione incompleta</i>	60
13.2.2.	<i>Ragionevolezza dei costi</i>	60
13.2.2.1.	<i>Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Privati</i>	61
13.2.2.1.1.	<i>Ragionevolezza delle spese generali</i>	63
13.2.2.2.	<i>Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici</i>	64
13.2.3.	<i>Correzione di errori palesi</i>	68
13.3.	Valutazione delle Domande di Sostegno e Graduatoria	69
13.3.1.	<i>Graduatoria Provinciale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva</i>	69
13.4.	Revisione delle Domande di Sostegno per la tipologia di intervento 19.2.1	71
14.	Concessione dei benefici	71
14.1.	Provvedimento di concessione.....	71

14.2.	Proroghe	74
14.3.	Varianti	74
14.3.1.	<i>Beneficiari privati</i>	74
14.3.2.	<i>Beneficiari pubblici</i>	77
14.4.	Subentro (cambio) del Beneficiario	78
14.4.1.	<i>Cessione di azienda</i>	78
14.4.2.	<i>Decesso del Beneficiario</i>	79
14.4.3.	<i>Incapacità di lunga durata del Beneficiario</i>	80
15.	Domande di Pagamento	80
15.1.	Presentazione delle domande	80
15.2.	Domanda di Pagamento per Anticipazione	80
15.3.	Domande di Pagamento per SAL e Saldo	82
15.3.1.	<i>Acconti (SAL)</i>	82
15.3.2.	<i>Conclusione delle operazioni e Saldo</i>	83
15.4.	Rendicontazione delle spese	84
15.4.1.	<i>Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati</i>	84
15.4.2.	<i>Contributi in natura - Lavori in economia</i>	85
15.5.	Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari	86
15.6.	Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento	87
16.	Impegni e obblighi	90
16.1.	Stabilità delle operazioni	90
16.2.	Inizio lavori	91
16.3.	Altri obblighi del Beneficiario	91
16.3.1.	<i>PEC</i>	91
16.3.2.	<i>Rispetto del cronoprogramma</i>	91
16.3.3.	<i>Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN</i>	92
16.3.4.	<i>Obblighi in materia di adempimenti contabili</i>	92
16.3.5.	<i>Rispetto della normativa sugli appalti</i>	94
16.3.6.	<i>Rispetto della normativa sugli aiuti di stato</i>	95
16.3.7.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	95
16.3.8.	<i>Monitoraggio</i>	96
16.3.9.	<i>Comunicazione variazioni</i>	96
16.3.10.	<i>Informazione e pubblicità</i>	96
16.4.	Recesso (rinuncia) dagli impegni	97
16.5.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	98
17.	Controlli e sanzioni	98

17.1.	Controlli amministrativi	98
17.2.	Controlli in loco	99
17.3.	Controlli ex post	100
17.4.	Sanzioni, riduzioni, esclusioni.....	101
18.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento.....	101
19.	Ricorsi e reclami.....	102
19.1.	Istanza di riesame	102
19.2.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	103
19.3.	Ricorso al TAR	103
19.4.	Ricorso al giudice ordinario	103
20.	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	103
21.	Disposizioni specifiche per la Misura 16 e per i beneficiari in forma collettiva	104
21.1.	Requisiti Generali	104
21.1.1.	<i>Fascicolo Aziendale e legami associativi</i>	104
21.1.2.	<i>Appalti pubblici e Aiuti di stato</i>	105
21.1.3.	<i>Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici</i>	105
21.2.	Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno	106
21.3.	Beneficiari ammissibili, requisiti di affidabilità	107
21.3.1.	<i>Forme di Partenariato</i>	107
21.3.2.	<i>Affidabilità del richiedente</i>	107
21.3.2.1.	<i>Condizioni generali</i>	107
21.3.2.2.	<i>Documentazione antimafia</i>	107
21.3.2.3.	<i>Imprese in difficoltà</i>	108
21.4.	Ammissibilità delle spese e Ragionevolezza dei costi	108
21.5.	Concessione dei benefici	109
21.5.1.	<i>Provvedimento di concessione</i>	109
21.6.	Domande di Pagamento.....	109
21.6.1.	<i>Domande di Pagamento per Anticipazione</i>	110
21.7.	Modifica della Composizione del Partenariato.....	110
21.8.	Impegni e obblighi specifici	111

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 del 20/11/2015. Con la successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 è stata approvata la versione 2.2 del PSR, con Decisione di Esecuzione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la versione 3.0, con Decisione di Esecuzione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la versione 4.1, con Decisione di Esecuzione C(2018) 4814 del 16/07/2018 è stata approvata la versione 5.0, con Decisione di Esecuzione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la versione 6.1, con Decisione di Esecuzione C(2020) 1909 del 24/03/2020 è stata approvata la versione 7.1, con Decisione di Esecuzione C(2020) 6153 del 02/09/2020 è stata approvata la versione 8.1 e con Decisione di Esecuzione C(2021) 2093 del 24/03/2021 è stata approvata la versione 9.2. Infine, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2021) 8415 del 16/11/2021 è stata approvata la versione 10.1 e con DGR. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto di tale ultima approvazione.

Il PSR si articola in Misure, Sotto-misure, Tipologie di Intervento ed Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Misure:

- **Misure connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano premi e indennità erogate sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e/o del numero di capi allevati);
- **Misure non connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superfici e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso alle Misure / Sotto-misure / Tipologie di intervento / Azioni non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020 della Campania, disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

Le presenti Disposizioni aggiornano la precedente versione 3.2, approvata con il DRD n. 352 del 30/12/2020, recependo l'evoluzione normativa intercorsa e si applicano ai bandi pubblicati sino a febbraio 2022.

1. Glossario e definizioni

AgEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania.

Agricoltore in attività: La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus), dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal D.M. 9 agosto 2018 n. 7839, e come recepiti da AgEA con circolare 2018.49236 dell'8 giugno 2018, come modificata ed integrata dalla circolare 2018.99157 del 20 dicembre 2018.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2):

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
 - a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) € 1.250 negli altri casi.
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal D.M. 9 agosto 2018 n. 7839, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Non vi sono ulteriori fattispecie rispetto a quelle indicate ai precedenti punti 1 e 2 per le quali è possibile accertare il requisito di agricoltore in attività.

Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alle già richiamata circolare AgEA n. n. 99157 del 20 dicembre 2018, nonché alla circolare AgEA prot. n. 074630 del 11 novembre 2020 con cui AgEA ha fornito ulteriori chiarimenti.

Autorità di Gestione (AdG): Soggetto responsabile dell'efficace, l'efficiente e la corretta gestione e attuazione del PSR e ottempera a tutti gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.

Beneficiario: soggetto titolare di una Domanda di Sostegno che risulta finanziabile ed ammessa a finanziamento.

Calamità naturale: Evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale – ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Capofila: nell'ambito di quei progetti che prevedono l'accesso a beneficiari in forma collettiva, è il soggetto individuato attraverso l'accordo tra i partner quale soggetto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato.

CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole): codice fiscale dell'azienda agricola (ovvero, del soggetto titolare del fascicolo aziendale in caso di soggetti diversi dagli agricoltori), da indicare in ogni comunicazione o Domanda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Conto Corrente dedicato: c/c bancario o postale, intestato o co-intestato al Beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il Beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una Domanda di Sostegno, sia per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto corrente dedicato permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno: domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile e destinatario di un provvedimento di concessione, al fine di ottenere il pagamento.

Epizootie: Malattie riportate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e/o nell'Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio – ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Evento catastrofico: Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale – ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e, in particolare, del SIAN – ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Filiera corta: ai sensi dell'art. 11, par. 1 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014, la Filiera corta è una filiera nell'ambito della quale, nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Foresta: Ai fini del PSR, si definisce foresta un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie *in situ*, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico – come stabilito dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1305/2013. Al fine di garantire maggiori possibilità di integrazione, nel 2014-2020, tutti i Fondi strutturali e di investimento europei, compreso il FEASR, concentrano il loro sostegno sul raggiungimento degli obiettivi principali della strategia "Europa 2020" e sono coordinati nell'ambito del Quadro Strategico Comune (QSC) e, a livello nazionale, dall'Accordo di Partenariato (AdP – approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/2014 CCI 2014IT16M8PA001).

Giovane agricoltore: una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica – ai sensi dell'art. 2, lettera n), del Reg. (UE) 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

Gruppi di Azione Locale (GAL): Forme di partenariati pubblico-privato sul piano locale, riconosciuti dall'AdG nell'ambito della Misura 19 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP: Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo"), ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gruppi Operativi (GO): ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI), i GO sono gruppi di cooperazione costituiti da soggetti interessati (quali agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare) pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

I GO adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi. Le funzioni dei GO sono disciplinate dall'art. 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Impresa in difficoltà: Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014, si definisce Impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito / patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA / interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006) per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici – cfr. art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Mercato locale: ai sensi dell'art 11, par. 2, lett. b) del Reg. delegato (UE) 807/2014, il Mercato locale è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Misure, Sotto-misure e Tipologie di intervento: Coerentemente all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'Accordo di Partenariato, il PSR Campania 2014-2020 attua una strategia intesa a realizzare le Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. A tal fine, il Programma è articolato in una serie di Misure, selezionate tra quelle contenute al titolo III del Reg. (UE) n. 1305/2013.

A loro volta, le Misure del PSR sono articolate in Sotto-misure, Tipologie di intervento e Azioni. Le Misure / Sotto-misure / Tipologie di intervento del PSR concorrono alla realizzazione delle Priorità e delle Focus Area (come definite nell'ambito del presente Paragrafo).

Organismo Pagatore (OP): Rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Per il PSR Campania 2014-2020 l'OP è rappresentato da AgEA.

Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI): nell'ambito delle iniziative prioritarie individuate dall'UE per stimolare crescita e innovazione nell'ambito della strategia Europa 2020, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (UE) 1305/2013, il PEI persegue le seguenti finalità: a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro-ecologici e operando in armonia con le risorse naturali da cui dipendono agricoltura e silvicoltura; b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi; c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi; d) gettare ponti tra ricerca e tecnologie di punta, da un lato, ed agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, imprese, ONG e servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI: i) crea valore aggiunto, favorendo una maggiore connessione tra ricerca e pratica agricola, incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili; ii) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; iii) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

PMI: La categoria delle PMI comprende le Micro imprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, come definite nell'ambito dell'art. 2 dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014. In particolare:

- a) *Micro impresa:* Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo;
- b) *Piccola impresa:* Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo;
- c) *Media impresa:* Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 1 del suddetto articolo.

Priorità e Focus Area: Al fine di concorrere all'attuazione degli obiettivi della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), in coerenza con l'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con l'Accordo di Partenariato, il PSR Campania 2014-2020 persegue sei Priorità in materia di sviluppo rurale, le quali, a loro volta, si articolano in Focus Area. Tutte le Priorità e le Focus Area del PSR contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi trasversali: i) Innovazione; ii) Ambiente; iii) Mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il quadro sinottico delle Priorità / Focus Area e delle Misure / Sotto-misure / Tipologie di intervento del PSR 2014-2020 è consultabile on-line al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta): I prodotti DOP si contraddistinguono in quanto: i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona geografica.

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOPG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L'elenco dei prodotti DOP, DOC e DOPG della Regione Campania (e relativi disciplinari di produzione) sono disponibili ai seguenti indirizzi:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>
- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>

Prodotti fitosanitari: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta): Le specialità IGP si contraddistinguono in quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; iii) vengono almeno prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica.

L'elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prodotti STG (Specialità Tradizionali Garantite): Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 'specificità' legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

L'elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Produzione Standard (PS): Rappresenta il valore monetario della produzione agricola lorda "franco azienda". Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando la produzione per unità per il prezzo "franco azienda". Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale, il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati della ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Registro Nazionale Aiuti (RNA): L'art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e

nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA). La stessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati dall’obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità responsabile degli aiuti nel settore agricolo, si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, che nel loro complesso costituiscono il Registro. La disciplina del funzionamento del RNA, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge n. 234/2012, è stata adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all’art. 6 rubricato “*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*”, riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, tra l’altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell’acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc*, nonché degli aiuti individuali.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SISMAR: Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale.

Sistema VCM: Sistema per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure.

Soggetto Attuatore: struttura dell’Autorità di Gestione, centrale o decentrata, competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento. Per la sottomisura 19.2 e solo per le domande di sostegno, i soggetti attuatori sono i GAL.

Superficie (aziendale):

- a) Superficie Agricola Utilizzata (SAU): L’insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;
- b) Superficie Agraria non utilizzata: Insieme dei terreni dell’azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili presso un’azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;
- c) Superficie Totale (SAT): Area complessiva dei terreni dell’azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;
- d) Altra Superficie: Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive.

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive.

Unità Operative Dirigenziali (UOD) rappresentano le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania.

2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nel 2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi SIE;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e nel settore forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie, come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/94;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come modificato dai Reg. (UE) n. 2016/669, n. 2016/1997, n. 2018/1077, n. 2019/936, n. 2020/1009 e n. 2021/73;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di

sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017, 1242/2017, 2018/701, 2018/709, 2018/746, 2019/766, 2019/936, 2019/1804, 2020/501, 2020/532, 2020/1009, 2021/540 e 2021/725;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i Reg. (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai Reg. (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i Reg. (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i Reg. (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

- Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Reg. (UE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 20 marzo 2020, che introduce il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 2215 del 4 aprile 2020, che introduce la "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 3156 del 8 maggio 2020, che introduce la seconda "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 del 2 luglio 2020, recante "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19";
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, che introduce la "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- Comunicazione della Commissione Europea C 2021/C/3406 del 28 gennaio 2021, recante "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”;

- Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, recante “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 e modifica allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine”.

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 3 luglio 1976, n. 173) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- Legge del 23 dicembre 1986, n. 898 – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- D.P.R. dell’11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. del 15 maggio 1987, n. 111) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) – “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) – “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D.P.R. del 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 20 gennaio 2003, n. 15) – “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “C.A.D. - Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Decreto-Legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) – “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 2005, n. 231 (G.U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante “Interventi urgenti in agricoltura e per organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”;
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005) – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm-ii – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)”;
- D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 - (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii. – “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62) – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- D. Lgs. del 21 maggio 2018, n. 74 (G.U. 144 del 23/06/2018) – “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- Legge del 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. Serie Generale n. 281 del 03/12/2018), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;

- Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca-cantieri), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale n.51 del 29-02-2020 – Suppl. Ordinario n. 10), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- Legge del 5 marzo 2020, n. 13 (G.U. Serie Generale n. 61 del 09/03/2020) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. Serie Generale n. 110 del 29/04/2020 – Suppl. Ordinario n. 16) del 24/04/2020 – “Conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
- Legge del 22 maggio 2020, n. 35 (G.U. Serie Generale 132 del 23 maggio 2020) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge del 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. Serie Generale n. 51 del 01/03/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»”;
- Legge del 12 marzo 2021, n. 29 (G.U. n. 61 del 12/03/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
- Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. Serie Generale n. 181 del 30/07/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 – “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (GU Serie Generale n.118 del 22/05/2013);
- Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, numero 1/DF del 9 marzo 2015;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- D.P.C.M. n. 33 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 06/04/2018;

- D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 (GU n. 71 del 26 marzo 2018) – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7 giugno 2018 n. 5465 ad oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali del 22 ottobre 2018 n. 10255, recante “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’All. della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 n. 497, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26/03/2019;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 06 giugno 2019 n. 6093 – approvazione delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 giugno 2020 n. 6277, relativo alla “Adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 14786 del 13 gennaio 2021 – approvazione delle modifiche alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01 marzo 2021 n. 99707, ad oggetto “Attuazione delle misure, nell’ ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 01 settembre 1993, n. 33 (BURC n. 39 del 06 settembre 1993) – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- Legge Regionale del 07 maggio 1996, n. 11 (BURC n. 29 del 21 maggio 1996) – “Delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e ss.mm.ii.;

- D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (BURC n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- Regolamento della Giunta Regionale della Campania del 31/07/2006, n. 2 – “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 (BURC n. 15 del 19 marzo 2007) – “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 (BURC n. 34 del 28 maggio 2012) – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;
- D.G.R. del 1 dicembre 2014, n. 600 (BURC n. 4 del 19 gennaio 2015) – “Strategia Aree Interne - Determinazioni”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11 (BURC n. 60 del 14 ottobre 2015) – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, per migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 22 marzo 2016, n. 124 (BURC n. 21 del 4 aprile 2016) – “Individuazione Aree Interne”;
- Legge Regionale del 31 marzo 2017, n. 10 (BURC n. 28 del 31 marzo 2017) – “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (BURC n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- D.G.R. del 17 marzo 2020, n. 144 (BURC n. 49 del 23 marzo 2020) – “Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.R.D. del 02 aprile 2020, n. 76 – “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. Emergenza COVID-19. Ulteriori misure di semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari del PSR in attuazione della DGR n. 144 del 17/03/2020”;
- D.R.D. del 17 aprile 2020, n. 84 – “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. Emergenza COVID-19. Ulteriori misure di semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari del PSR in materia di

sottoscrizione delle Domande e svolgimento dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post”;

- D.G.R. del 22/12/2020, n. 600 - "Variazioni ordinamentali - Determinazioni".

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015, ad oggetto: “Riforma PAC - Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare ORPUM.2017.0072787 del 26 settembre 2017, ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020”;
- Circolare AGEA.82630 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.6100.2018 del 26 gennaio 2018, ad oggetto: “Chiarimento verifica requisito agricoltore attivo”;

- Circolare ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 – Istruzioni Operative n. 3, aventi ad oggetto: “Istruzioni operative relative alle modalità di acquisire della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare AGEA.4435 del 22 gennaio 2018 - “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA.9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AgEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA 2018.49236 dell’8 giugno 2018 – “Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016”;
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 – “Agricoltore in attività – Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018”;
- Nota ORPUM.0001325 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare ORPUM.2010.0072514 del 19 settembre 2019 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020. Integrazione Istruzioni operative n. 39 del 26-09-2017 – presentazione appendici”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 12575.2020 del 17 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0024085.2020 del 31 marzo 2020 ad oggetto “Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020”;
- Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 ad oggetto “Istruzioni Operative n. 23 – Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”;
- Circolare ORPUM.0026151 del 10 aprile 2020 ad oggetto “Istruzioni Operative n. 25 – PSR 2014-2020 – Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 – Misure non connesse alle superfici e agli animali”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 36273.2020 del 28 maggio 2020 ad oggetto “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l’emergenza COVID-19”;
- Circolare AGEA prot. n. 074630 del 11 novembre 2020 – “Agricoltore in attività – Chiarimenti alla Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018”;
- Circolare ORPUM.0004142 del 23 gennaio 2021 – “Disposizioni emergenziali da COVID-19 in materia di documentazione antimafia”;

- Circolare AgEA del 04 agosto 2021 ad oggetto “Istruzioni Operative n. 81 – PSR 2014-2020 – Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 – Misure non connesse alle superfici e agli animali”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento n. 0011440.2021 del 18 febbraio 2021 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche normative introdotte per l'emergenza COVID-19”;
- Circolare n. ORPUM.0011582 del 18 febbraio 2021 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche normative introdotte per l'emergenza COVID-19”.

3. Zonizzazione del territorio

3.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell’ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: “Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020”), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell’ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono classificate come segue:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche; ii) all’esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii;
- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell’Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6277 del 08/06/2020, è stata adottata la metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed i relativi elenchi.
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del

miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

L'elenco dei Comuni della Regione Campania e dei fogli di mappa interessati è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014-2020 ed è consultabile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

3.3. Sensibilità ambientali

Le sensibilità ambientali della Regione Campania sono state identificate dall'Autorità Ambientale sulla base di una specifica analisi di impatto del PSR 2007-2013 rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale. In particolare, sono state definite 8 principali sensibilità ambientali:

- 1) Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico;
- 2) Aree sensibili in relazione al Rischio di inquinamento;
- 3) Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici;
- 4) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione socio-economica;
- 5) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione ambientale;
- 6) Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria;
- 7) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee;
- 8) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali.

L'elenco dettagliato dei singoli comuni interessati dalle diverse sensibilità ambientali è disponibile sul sito internet della Regione Campania a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

3.4. Aree interne

Le Aree Interne sono riconducibili a quella parte di territorio caratterizzata da significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali. Nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, la Campania ha identificato le Aree Interne della Regione in funzione: i) dell'analisi, a scala comunale, degli indicatori statistici di contesto adottati a livello nazionale per l'individuazione delle Aree Interne; ii) della valutazione qualitativa di approfondimento legata alla conoscenza diretta del territorio (fase di ascolto).

Come risultato di tale procedura, sono state individuate quattro "Aree progetto", la cui perimetrazione, con l'accluso elenco dei Comuni – tutti ricadenti in area C e D secondo la classificazione delle aree rurali della Campania per il 2014-2020 – è stata approvata con D.G.R. n. 600 del 01/12/2014. Le quattro aree selezionate sono le seguenti:

- Area 1 – Cilento Interno;
- Area 2 – Vallo di Diano;
- Area 3 – Alta Irpinia;

- Area 4 – Tammaro Titerno.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle "Aree progetto" regionali è disponibile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Con la suddetta D.G.R. n. 600 del 01/12/2014, è stata individuata l'Area interna "Alta Irpinia" come prima area pilota per la Campania. La successiva D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 individua, invece, l'Area interna "Vallo di Diano" come seconda area pilota e, contestualmente, quali ulteriori aree pilota della Regione Campania le Aree interne "Cilento Interno" e "Tammaro Titerno".

3.5. Aree LEADER

Le aree ammissibili della Misura 19 – Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 42-44 – sono individuate in coerenza con gli indirizzi formulati nell'Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020 (AdP). In particolare, in Campania l'ambito territoriale di ogni singolo GAL sarà così costituito da:

- aree LEADER: zone / territori costituiti esclusivamente dai Comuni classificati come appartenenti alla Macroarea C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle Macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia LEADER;
- la popolazione dovrà essere minimo di 30 mila abitanti e non superiore ai 150 mila, per dare l'opportunità ad ogni singolo partenariato di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

4. Ubicazione degli interventi

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulle varie Misure / Sotto-misure / Tipologie di intervento / Azioni del PSR devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

5. Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma

5.1. Forme di sostegno

Nell'ambito del PSR Campania 2014-2020, coerentemente a quanto indicato nell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il sostegno può assumere una delle seguenti forme, o una combinazione delle stesse:

- Sovvenzioni;
- Strumenti finanziari.

5.2. Modalità di accesso

Il PSR sarà attuato mediante tre tipologie di strumenti:

- Progetti individuali, attivabili da un singolo Beneficiario a carico delle singole Misure / Sottomisure / Tipologie di intervento / Azioni;
- Progetti integrati, attivabili da un singolo beneficiario, pubblico o privato, a carico di Misure diverse;
- Progetti collettivi, attivabili da più beneficiari, pubblici o privati, a carico di Misure singole o di pacchetti di Misure.

Allo stato attuale, nell'ambito dei progetti integrati / progetti collettivi, sono individuati:

Tipologia di progetto	Tipologie di intervento coinvolte
Progetto Integrato Giovani	• 6.1.1 "Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola" • 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati"
Progetto collettivo per lo Sviluppo Rurale	• 7.6.1 "Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali e di singoli elementi su piccola scala in aree rurali, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente - Operazione B1) Riqualificazione del patrimonio culturale rurale" • 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"

In generale, per l'accesso al sostegno a valere sulle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali è prevista la presentazione di una Domanda di Sostegno e di una o più Domande di Pagamento (anticipazione, SAL, saldo finale). La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'AdG, mentre le Domande di Pagamento sono competenza dell'Organismo Pagatore (OP) AgEA, che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del "fascicolo aziendale".

5.3. Strumenti finanziari

Il PSR prevede la possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari quale ulteriore forma di sostegno per i beneficiari. In questo senso, la base giuridica di riferimento è rappresentata dalle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 480/2014.

Sulla base della *"Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari Fondi Strutturali 2014-2020 – Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria supportato dal FEASR"* del 7 dicembre 2016, aggiornata il 19 giugno 2017, predisposto dall'Ufficio Speciale NVVIP (Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici) ai sensi dell'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono state individuate le Tipologie di intervento da supportare anche attraverso lo strumento finanziario del Fondo di garanzia gestito dal FEI (Fondo Europeo degli Investimenti). In particolare:

- **4.1.1** “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”;
- **4.2.1** “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali”.

Nel caso di sostegno attraverso lo strumento finanziario del Fondo di garanzia, sono di applicazione specifiche condizioni di accesso e specifiche modalità attuative, per il dettaglio delle quali si rimanda ai singoli bandi e alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, approvate con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 06 giugno 2019 n. 6093, come modificate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 14786 del 13 gennaio 2021.

6. Sistemi Informativi

6.1. Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente al Beneficiario l’inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento, e all’Autorità di Gestione la gestione delle stesse, l’autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell’andamento del PSR.

6.2. Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)

Il VCM è un sistema informativo reso disponibile da AgEA in risposta agli obblighi delineati dall’art. 62 del Reg (UE) 1305 / 2013 che richiede di eseguire una serie di controlli sulle misure. In particolare viene richiesto di verificare la controllabilità delle Misure attraverso una valutazione ex-ante ed in itinere della controllabilità delle misure previste per la programmazione 2014-2020.

Il Sistema VCM raccoglie, quindi, le principali informazioni necessarie a definire le caratteristiche e le modalità di controllo delle Misure afferenti al PSR.

6.3. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR)

Il SISMAR è uno strumento sviluppato a supporto delle attività di analisi, valutazione, monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020. Il sistema è stato progettato per funzionare sia come sistema autonomo, basato sul conferimento manuale dei dati da parte degli utenti, sia come sistema integrato in grado di dialogare ed inter-operare (acquisendo e registrando dati) con altri sistemi informativi e, in particolare, con il SIAN.

Nell’ottica di “integrare”, “rafforzare” e di “rendere più efficace ed efficiente” il processo di gestione delle informazioni quali-quantitative relative all’attuazione del programma e ai risultati prodotti, il sistema consente la registrazione e la gestione dei dati connessi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi, ed, in particolare:

- la registrazione e la gestione di tutto il patrimonio informativo integrativo, non acquisibile da altri sistemi informativi e comprendente l'insieme degli indicatori aggiuntivi definiti dall'AdG Regionale;
- l'elaborazione delle tabelle di monitoraggio da predisporre per la redazione del Rapporto Annuale di Attuazione (RAA);
- l'ulteriore attività di reportistica sviluppata per consentire la diffusione delle informazioni ai vari livelli interessati.

7. Campo di applicazione

Le presenti Disposizioni generali si applicano alle seguenti Sotto-misure del PSR Campania 2014-2020, in riferimento ai bandi pubblicati sino a febbraio 2022:

- **3.1**, "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";
- **3.2**, "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
- **4.1**, "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole";
- **4.2**, "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";
- **4.3**, "Sostegno agli investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura";
- **4.4**, "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali";
- **5.1**, "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
- **5.2**, "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
- **6.1**, "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";
- **6.2**, "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali";
- **6.4**, "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole";
- **7.1**, "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico";
- **7.2**, "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, miglioramento o espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico";
- **7.3**, "Sostegno per l'installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online";
- **7.4**, "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, miglioramento o espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura";
- **7.5**, "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala";

- **7.6**, “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”;
- **8.1**, “Sostegno alla forestazione / all’imboschimento” (limitatamente ai costi di impianto);
- **8.3**, “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;
- **8.4**, “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;
- **8.5**, “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;
- **8.6**, “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”;
- **9.1**, “Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”;
- **10.2**, “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”;
- **15.2**, “Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”;
- **16.1**, “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”;
- **16.3**, “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”;
- **16.4**, “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”;
- **16.5**, “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”;
- **16.6**, “Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali”;
- **16.7**, “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”;
- **16.8**, “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
- **16.9**, “Agricoltura sociale, educazione alimentare ed ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici / privati”;
- **21.1**, “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni specifiche dettate dai singoli bandi e rinvenienti nelle schede di misura approvate.

Le presenti Disposizioni generali, inoltre, si applicano alle seguenti Misure del PSR 2014-2020, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche, approvate o in corso di approvazione:

- **M19**, “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)” – disposizioni attuative specifiche approvate con Decreto Regionale Dirigenziale n. 19 del 20 maggio 2016 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 32 del 23/05/2016;
- **M20**, “Assistenza Tecnica”.

Inoltre, per le Misure 01 e 02 sono di applicazione apposite disposizioni.

8. Requisiti generali

8.1. Fascicolo aziendale

8.1.1. *Contenuto del fascicolo*

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni relative al patrimonio produttivo dell'azienda, in funzione sia del soggetto richiedente che dei procedimenti attivati; sono fatte salve le ulteriori disposizioni specifiche dettate dai singoli bandi.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

8.1.2. *Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale*

All'atto della presentazione della Domande, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario potrà rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;

- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 – territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

8.1.3. Piano di coltivazione

Ai sensi del D.M. del 12 gennaio 2015 n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Piano di coltivazione è il “documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto dall’agricoltore”. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell’Allegato A, sezione a.1), del citato D.M., nonché dal par. 3 delle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020.

L’art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse.

La compilazione del Piano di coltivazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite:

- nella Circolare AgEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e ss.mm.ii,
- nelle Istruzioni Operative n. 25 (Circolare UMU/2015.749) del 30 aprile 2015, concernenti “Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale”;
- nelle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020, concernenti “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”.

8.2. Appalti pubblici

Gli appalti pubblici sono affidati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e in particolare della Direttiva Comunitaria n. 24/2014/UE e del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e del principio di rotazione.

Sono tenuti al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Per semplicità di esposizione, i soggetti di cui al presente capoverso sono denominati nell’ambito del presente documento “Enti Pubblici”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, sono altresì tenuti al rispetto delle citate norme, pena la decadenza dal contributo, i soggetti privati, qualora si tratti di aggiudicare: i) contratti relativi ad appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, laddove tali appalti comportino lavori di genio

civile di cui all'Allegato I del decreto o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; ii) appalti di servizi di importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto decreto, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi all'appalto di lavori di cui al punto i). Per tale fattispecie, in aggiunta alle presenti disposizioni, si rimanda alle "Linee guida per i beneficiari privati tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici" approvate con DRD n. 90 del 08 maggio 2020.

Le disposizioni del codice si applicano ai lavori, servizi e forniture con modalità differenti in base alle soglie di rilevanza comunitaria definite dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3 co. 1 lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbbb del Codice) anche telematici, previsti in materia di contenimento della spesa (cfr. Par. 8.2.1).

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti scelgono la procedura cui attenersi secondo quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Per l'affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, come definiti all'articolo 3 lett. vvvv) del Codice, è sempre fatta salva la possibilità di adottare le procedure ordinarie.

Le Stazioni appaltanti possono inoltre ricorrere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture nel rispetto delle soglie e condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel periodo di emergenza da COVID-19, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice dei contratti.

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, ai sensi del codice dei contratti o della normativa transitoria per l'emergenza da COVID-19, ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014-2020, l'ente dovrà acquisire, prima dell'affidamento, almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla garanzia della qualità e al contemperamento dell'economicità della prestazione resa.

8.2.1. Acquisti in rete

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Nella Sezione II (Capo I, Titolo III) del D. Lgs. n. 50/2016 (articoli dal 54 al 58) contenente norme in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati, nonché nella normativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti, vengono disciplinati gli strumenti, i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché lo svolgimento delle relative procedure.

8.2.2. Affidamenti in house

Una stazione appaltante che volesse affidare in house un contratto relativo a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, deve effettuare preventivamente una valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, al fine di garantire efficienza, economicità e qualità del servizio ed un ottimale impiego di risorse pubbliche.

La stazione appaltante, inoltre, dovrà provvedere ad iscriversi, previa domanda, nell'apposito elenco istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il procedimento disciplinato dalle Linee Guida ANAC n. 7 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate, aventi carattere vincolante.

Tutti gli atti connessi agli affidamenti diretti in house, sono sottoposti al regime di pubblicità di cui al comma 3 dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le società in house, possibili destinatarie di detti affidamenti diretti, devono rispettare i requisiti prescritti dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

8.2.3. Lavori in amministrazione diretta

Gli Enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), e nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In questo caso, sono ammissibili a finanziamento anche le operazioni eseguite direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. Affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

8.3. Aiuti di stato

Per tutte le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, così come previsto nel Capitolo 13 del Programma, saranno di applicazione:

- i regimi esentati ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- i regimi esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- i regimi notificati ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- il *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*;

I singoli bandi specificano il regime applicabile e la relativa documentazione da produrre in relazione allo stesso. In ogni caso, si specifica che la disciplina del *de minimis*, ai sensi del citato Reg. (UE) n. 1407/2013, elenca i settori, le attività o le tipologie di aiuti esclusi dall'ambito applicativo del regolamento. In particolare, il regolamento comunitario si applica, come sancito dall'articolo 1, agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad esclusione:

- a) delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) delle imprese operanti della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) degli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
- e) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Tuttavia, all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, viene chiarito che nel caso in cui un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) svolga anche attività rientranti nel campo di applicazione del suddetto Reg. (UE) n. 1407/2013 (come per molte misure del PSR 2014/2020), la regola del *de minimis* si applica agli aiuti concessi in relazione a queste ultime attività, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

8.4. Valutazioni Ambientali

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha lo scopo di accertare preventivamente la compatibilità ambientale di determinati progetti di opere e interventi. I criteri per determinare quale opera possa recare un impatto tale da richiedere una procedura di VIA, sono stabiliti dalla normativa pertinente.

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013, laddove prevista dalla normativa ambientale in materia, la concessione del finanziamento nell'ambito dei progetti di investimento, deve essere preceduta dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

A tal fine, il provvedimento di VIA o di non assoggettabilità a VIA deve essere preventivamente acquisito e presentato a corredo della Domanda di Sostegno, anche nel caso di soggetto pubblico che presenti un progetto definitivo.

In merito alla Valutazione di Incidenza (VI) – che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati Piani / Programmi o Progetti possano avere un’incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS) a prescindere dalla localizzazione del Piano / Programma o Progetto all’interno o all’esterno del sito stesso – il provvedimento di esclusione dalla Valutazione di Incidenza appropriata o il provvedimento favorevole di Valutazione di Incidenza appropriata, deve essere acquisito preventivamente e presentato a corredo della Domanda di Sostegno, anche nel caso di soggetto pubblico che presenti un progetto definitivo. In caso di mancata presentazione della VIA e/o della VI a corredo della Domanda di Sostegno, il tecnico progettista dichiara ed attesta, con le opportune modalità, la motivazione della non inclusione.

La normativa pertinente, le procedure e la modulistica predisposta dalla Regione Campania, inerenti alla Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Valutazione d’Incidenza sono reperibili sul sito “Valutazioni ambientali: VAS-VIA-VI” della Regione Campania, al seguente indirizzo:

- <http://viavas.regione.campania.it/>

8.5. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell’insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell’insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi.

L’elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale (di norma, a cadenza annuale) riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO ed alle BCAA previsti dal Reg. (UE) 1306/13 e dal vigente Decreto Ministeriale in materia di Condizionalità, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale.

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, all’indirizzo:

- http://agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/pac-home.htm

9. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure non connesse alla superficie

9.1. Modalità di presentazione delle Domande

Le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione

/ aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle utenze” presso la UOD 50 07 20;
- presentazione in proprio, come utente qualificato.

L’utente abilitato (CAA, libero professionista, utente qualificato), una volta completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore, unitamente alla documentazione tecnico / amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall’utente abilitato al richiedente. I singoli bandi stabiliscono i termini per il rilascio (presentazione) delle domande.

In forza alla L.R. del 21/05/2012 n. 12, prima del rilascio della Domanda sul SIAN, i CAA verificano la completezza della documentazione che corredo la Domanda di Sostegno degli utenti assistiti, e procedono alla compilazione della specifica *check-list* definita dall’Amministrazione Regionale; la *check-list* compilata è trasmessa a corredo della Domanda di Sostegno, unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando.

9.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande

Sul portale SIAN, le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domanda di Sostegno;
- Domanda di Variante progettuale;
- Domanda di Variante di progetto per cambio localizzazione degli investimenti;
- Domanda di Variante per cambio beneficiario;
- Domanda di Pagamento per Anticipazione;
- Domanda di Pagamento per Acconto (Stato di Avanzamento Lavori);
- Domanda di Pagamento per Saldo.

I termini per la presentazione delle Domande sono stabiliti dai singoli bandi di misura e/o dai cronoprogrammi approvati. In ogni caso, come meglio specificato nel Par. 13.1, sono irricevibili le Domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN oltre i termini stabiliti dai singoli bandi.

Sul SIAN, inoltre, sono presenti le Domande di rettifica, le Domande di rinuncia totale e le Domande di variante per ribasso d'asta.

9.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAP - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it
UOD 15 - Politica Agricola Comune (ex UOD 01 - Ufficio di supporto alla programmazione ed alla gestione di programmi ed interventi previsti dalla Politica Agricola Comune)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967250 PEC: uod.500715@pec.regione.campania.it
UOD 16 - Competitività e filiere agroalimentari (ex UOD 02 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967425 PEC: uod.500716@pec.regione.campania.it
UOD 17 – Infrastrutture rurali e risorsa acqua (ex UOD 03 - Infrastrutture rurali ed aree interne)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967723 PEC: uod.500717@pec.regione.campania.it
UOD 20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967304 - 081 7967302 PEC: uod.500720@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche ed aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania.

In relazione alla Misura 19.2, e solo per le Domande di Sostegno dei Beneficiari dei Gruppi di Azione Locale (GAL), i Soggetti Attuatori sono i GAL. Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo: www.agricoltura.regione.campania.it.

10. Dematerializzazione e semplificazione

Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione da allegare alla Domanda.

10.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Lo scambio di tutte le altre informazioni e documenti deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (PEC), in particolare, nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- per inviare comunicazioni o trasmettere documentazione alla Pubblica Amministrazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno e/o di Pagamento e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione. Inoltre, nel caso di presentazione della Domanda di Sostegno e/o di Pagamento per il tramite di un libero professionista o di un CAA, il Beneficiario può comunicare anche l'indirizzo di posta elettronica del CAA/Libero professionista per consentire l'invio delle comunicazioni per conoscenza anche a tali soggetti.

10.2. Firma elettronica

Per l'utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda alle specifiche istruzioni operative di AgEA.

10.3. Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP)

Ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania. Il SURAP svolge funzione informativa, di supporto, assistenza e consulenza alle imprese, e di messa in rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competenti.

I riferimenti e i punti di contatto del SURAP sono resi disponibili sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).

11. Tracciabilità

11.1. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici. In particolare, per il FEASR il CUP è richiesto per tutti i progetti che presentano un atto di concessione giuridicamente vincolante. Esso resta comunque valido anche dopo la “chiusura” del progetto e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto.

In particolare, il CUP deve essere richiesto dall’Autorità di Gestione preliminarmente all’emissione del Provvedimento di concessione. Il CUP deve essere indicato nel Provvedimento di concessione e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto.

Per le misure che prevedono beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e, successivamente, comunicato all’ Autorità di Gestione, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno. Per i beneficiari privati selezionati con i bandi dei Gruppi di Azione Locale saranno i GAL a richiedere il CUP prima di emettere i Provvedimento di concessione.

11.2. Codice Identificativo di Gara (CIG)

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è un codice alfanumerico generato attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ed assolve sostanzialmente alle seguenti funzioni:

- tracciabilità (individuazione univoca) dei flussi finanziari di ciascuna Stazione Appaltante per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (ai sensi della Legge del 13 agosto 2010, n. 136), indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso;
- adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio Contratti Pubblici, di cui all’art. 213, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo Codice dei contratti) e alle relative deliberazioni dell’AVCP/ANAC, al fine di consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti.

Il CIG deve essere richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) dei beneficiari pubblici e dei GAL prima della procedura di individuazione del contraente, attraverso il SIMOG e secondo le modalità operative previste dall’ANAC. Il RUP provvede al perfezionamento del codice identificativo di gara entro 90 giorni dalla richiesta con l’inserimento nel sistema SIMOG dei dati relativi alla procedura di affidamento.

Per il periodo di emergenza sanitaria, l’ANAC ha stabilito che, fino a nuova comunicazione, il termine per il perfezionamento del CIG è portato da 90 a 150 giorni.

Laddove previsto dalla normativa, le Stazioni Appaltanti possono ottenere il CIG in modalità semplificata (SmartCig).

12. Ammissibilità e valutazione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le cause di inammissibilità, la documentazione a corredo delle Domanda di Sostegno ed i criteri di selezione relativi alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

12.1. Affidabilità del richiedente

Fatte salve le ulteriori disposizioni previste nei bandi attuativi, le condizioni minime di affidabilità per il richiedente (soggetto privato) coincidono con il:

- 1) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;
- 3) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;
- 5) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando).

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato).

I soggetti tenuti al rispetto delle suddette condizioni, sono indicati nei modelli di dichiarazione sostitutiva allegati ai bandi attuativi.

Ulteriore condizione di affidabilità, relativa anche ai soggetti pubblici, è quella di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso. Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto pubblico o privato che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

Si fa presente che per le Misure che richiamano la normativa sugli appalti pubblici (Misure 01, 02 e 20), valgono le condizioni di affidabilità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Infine, ai fini dell'ammissibilità delle imprese alle Misure / Tipologie di Intervento che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, in sede di concessione delle agevolazioni sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013 attraverso l'acquisizione del DURC. Si specifica che, in tutti i casi, AgEA, in qualità di OP, provvederà in sede di pagamento alla compensazione dei contributi previdenziali dovuti.

12.1.1. Documentazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 e, successivamente, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, per le erogazioni di importo superiore ai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informativa antimafia.

Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall' art. 91 comma 1-bis del D.lgs 159/2011, novellato dalla richiamata Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, e dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, l'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'art.1, comma 1142, ha escluso dalla sottoposizione alle verifiche antimafia i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei in relazione alle domande di contributi presentate prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma del codice antimafia. Lo stesso comma ha poi stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del codice antimafia non trovano applicazione, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, fino al 31 dicembre 2018. In seguito, la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Legge di bilancio 2019), ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142, della predetta Legge 205/2017. Inoltre, la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, relativa alla conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (cd. decreto "mille proroghe") ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine stabilito dell'art. 1, comma 1142 della predetta Legge n. 205/2017. Infine, il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cosiddetto decreto "mille proroghe 2021"), convertito con Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, ha prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2021.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia non si applica alle domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà avviata tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, fatte salve le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che "Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020".

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza per i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati. In tali casi si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto a fornire idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, nonché comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dei dati dichiarati. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all' art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel caso del GAL quale Soggetto Attuatore (Misura 19.2), la verifica della documentazione antimafia non sarà eseguita dal GAL, ma dalle Unità Operative Dirigenziali (UOD) competenti per territorio.

Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D. Lgs. n. 159/2011, "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per le ulteriori istruzioni operative, si rimanda alle Circolari AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018, ORPUM n. 4464 del 22 gennaio 2018, AgEA n. 9638 del 08 febbraio 2018, ORPUM n. 1325 del 08 gennaio 2019, AgEA n. 12575 del 17 febbraio 2020, AgEA n. 36273 del 28 maggio 2020, ORPUM n. 4142 del 23 gennaio 2021, AgEA n. 11440 del 18 febbraio 2021 e ORPUM n. 11582 del 18 febbraio 2021, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni dell'Organismo Pagatore.

12.1.2. Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti

Le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE possono essere soggette al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, oppure agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, oppure al Reg. (UE) n. 651/2014, oppure alla Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Per gli effetti, per le Tipologie 4.2.1 (limitatamente ai prodotti ottenuti dalla trasformazione non elencati nell' Allegato I del TFUE), 4.3.1, 7.2.2, 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 15.2.1, 16.1.1, 16.7.1 azione B (limitatamente alle operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE) e 16.8.1 non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, le imprese che richiedono i benefici a valere sulle suddette Misure, dovranno integrare la Domanda di Sostegno con:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art 2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Per quanto riguarda la Misura 21, il cui regime è stato notificato ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno sono ammissibili, ma l'erogazione è decurtata dell'aiuto illegittimo non ancora restituito. Inoltre, non sono ammesse le imprese che erano in difficoltà al 31/12/2019, ad esclusione delle micro-imprese e piccole imprese, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Analoghe disposizioni si applicano per tutti i regimi notificati ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Con riferimento alle Misure 01 e 02, ed in particolare alle tipologie di intervento 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1 e 2.3.1, per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, operanti come imprese nel settore forestale o microimprese o piccole e medie imprese in zone rurali, non sono ammesse ai benefici della Misura le operazioni nelle quali i soggetti destinatari del servizio sono:

- imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, cui si rimanda.

Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda al glossario (cfr. Par. 1).

Le imprese che richiedono i benefici a valere sulle Misure di cui al presente paragrafo dovranno integrare la Domanda di Sostegno con una dichiarazione sulla dimensione aziendale così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

12.2. Operazioni sui beni immobili

I beneficiari, per le operazioni sui beni immobili, devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere assicurata per un periodo sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche più restrittive contenute nelle singole Schede di Misura del PSR.

In tutti i casi in cui il Beneficiario non è proprietario del bene immobile oggetto dell'intervento, oppure nei casi di comproprietà, è richiesta, in sede di presentazione della Domanda, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari / proprietari che, qualora non inserita nel contratto, deve essere esplicitata dagli stessi con apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Nel caso il Beneficiario debba acquisire le aree oggetto dell'intervento (esproprio, occupazione temporanea, servitù, ecc.) ai sensi del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico sugli espropri) e ss.mm.ii., gli atti progettuali a corredo della Domanda di Sostegno dovranno essere comprensivi della procedura di avvenuta apposizione del vincolo di pubblica utilità.

Nel caso in cui il sostegno sia comunque riferibile all'uso di un immobile (ad esempio, perché destinato, anche solo parzialmente, a interventi sullo stesso, o perché sede strumentale all'attività oggetto di sostegno), l'immobile, secondo quanto previsto dagli art. 24 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. deve risultare già agibile qualora la Domanda di Sostegno non preveda interventi rilevanti ai fini dell'agibilità; qualora la Domanda di Sostegno preveda, invece, interventi rilevanti ai fini dell'agibilità, l'immobile dovrà risultare agibile all'esito degli interventi.

12.3. Piano Aziendale

L'accesso alle tipologie d'intervento 6.1.1, 6.2.1 e 9.1.1 è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale, la cui presentazione rappresenta condizione di ammissibilità al finanziamento. I bandi disciplinano i contenuti del Piano e le relative disposizioni attuative.

12.4. Ammissibilità delle Spese

Per la determinazione dell'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, il riferimento è rappresentato dal Documento del MiPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale

2014-2020”, come da Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 approvato con DM n. 6093 del 06 giugno 2019 e modificato con DM n. 14786 del 13 gennaio 2021. Il documento è reperibile sul sito internet del MiPAAF.

Sono ammissibili soltanto le spese:

- 1) sostenute per interventi previsti dal Programma e valutati secondo i criteri di selezione in esso previsti (art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- 2) sostenute da un beneficiario e pagate dall’organismo pagatore tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2025 (art. 65 paragrafo 2 del Reg. 1303/13 e art. 2 par. 2 del Reg (UE) 2020/2220);
- 3) sostenute dopo la presentazione di una domanda all’autorità competente (art. 60, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- 4) relative a lavori o attività non portate materialmente a termine prima della presentazione della Domanda di Sostegno (art. 65, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- 5) quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione.

Il punto 3) non si applica:

- alle spese generali di cui all’art 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, par. 2, lettera c) – ai sensi dell’art. 60, par. 2, del Reg (UE) n. 1305/13 – solo per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE e solo per le spese effettuate nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della Domanda e, comunque successivamente alla data del 20 novembre 2015; per gli effetti, per le sole tipologie d’intervento che prevedono investimenti e che non sono soggette ai regimi sugli aiuti di stato, è possibile riconoscere le spese generali, collegate alle lettere a) e b) dell’art. 45, paragrafo 2, del Reg (UE) n. 1305/13, anche qualora le stesse siano state sostenute prima della presentazione della Domanda di Sostegno, entro il limite dei 24 mesi e, comunque successivamente al 20 novembre 2015;
- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell’evento e, comunque, successivamente al 1 gennaio 2016.

Per le Tipologie di Intervento 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1 della Misura 19 – “Sviluppo locale di tipo partecipativo – Leader” le regole di ammissibilità dei costi sono definite nell’ambito dei bandi, in coerenza a quanto stabilito nelle Schede di Misura.

I punti 1), 3) e 5) non si applicano alla Misura 20 – “Assistenza Tecnica”.

Inoltre, per la Tipologia di Intervento 16.1.1, l’ammissibilità delle spese decorre dall’approvazione della graduatoria.

In deroga all’art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 – ai sensi dell’art. 60, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 – in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche, l’ammissibilità delle spese conseguenti alla modifica del Programma decorre dalla data in cui si è verificato l’evento. Inoltre, ai sensi del Reg (UE) n. 2020/460, che modifica il Reg (UE) n. 1303/2013,

in deroga al paragrafo 9 del citato articolo 65, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1 febbraio 2020.

Non sono ammissibili al sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la Domanda di Sostegno nell'ambito del PSR sia presentata dal Beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal Beneficiario (art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Per le Tipologie di Intervento notificate ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato o esentate ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 o del Reg. (UE) n. 651/2014, l'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività deve avvenire obbligatoriamente dopo la presentazione della domanda di sostegno, al fine di garantire l'effetto di incentivazione.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" si intende, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

In ogni caso, non è consentito corrispondere l'aiuto a soggetti differenti dal diretto Beneficiario, come indicato nei provvedimenti di concessione del contributo (divieto di cessione del credito).

Non sono ammissibili i deprezzamenti, le passività, gli interessi passivi e gli interessi di mora.

12.4.1. Spese per Investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili.
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b).
- d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

12.4.1.1. Acquisto di beni immobili

In relazione al punto a), le spese relative all'acquisto di terreni – ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità – sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- presenza di attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

Inoltre, nei casi di espropri, occupazioni temporanee di aree, servitù, ai sensi del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii (Testo Unico sugli espropri), laddove è prevista la liquidazione delle indennità ai proprietari espropriati, saranno riconosciute unicamente le indennità corrisposte dalla stazione appaltante, mentre gli oneri accessori (spese di registrazione / trascrizione, ecc.) graveranno sulla voce "spese generali" del quadro economico approvato.

Sempre in relazione al punto a), l'acquisto di un immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione, e sempre a condizione che:

- il progetto presentato dimostri l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
- il progetto presentato dimostri che l'acquisto di immobili già costruiti sia motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo;
- il progetto presentato sia corredato dall'attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e che l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- gli immobili oggetto di intervento non abbiano già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la Domanda di Sostegno;
- il valore degli immobili non superi il 50% del valore complessivo degli investimenti;
- il valore degli immobili non superi il valore di acquisto o costruzione iniziale, decurtato delle eventuali quote di ammortamento contabile già maturate;
- tra il cedente e l'acquirente del bene non sussista legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

12.4.1.2. Casi di inammissibilità

Non è ammissibile:

- l'acquisto di materiale e attrezzature usate, se non diversamente specificato nella scheda Misura e, quindi, nel bando;
- l'esecuzione di investimenti di mera sostituzione – si definiscono "investimenti di mera sostituzione" quegli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della

produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;

- l'acquisto dei terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell'operazione se non completamente escluso dalla scheda misura (art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- effettuare investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- effettuare investimenti realizzati al fine di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.

Nel caso di investimenti agricoli, inoltre, ai sensi dell'articolo 45, par. 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti: i) l'acquisto di diritti di produzione agricola; ii) l'acquisto di diritti all'aiuto; iii) l'acquisto di animali; iv) l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici (di cui alla Sotto-misura 5.2), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

12.4.2. Spese di gestione

Se il bando di attuazione ammette a contributo le spese di gestione, ai sensi dell'art. 61 del Reg (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Per il personale dipendente e parasubordinato, il costo ammissibile comprende le retribuzioni lorde previste dai CCNL, o dai contratti integrativi aziendali, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Nella retribuzione lorda sono compresi i costi relativi alle tasse ed ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Rientrano nel costo del personale dipendente e parasubordinato anche gli oneri contributivi e sociali, nonché gli oneri differiti a carico del datore di lavoro.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore di impiego del lavoratore nell'ambito del progetto. La tariffa oraria del personale coinvolto nelle attività progettuali viene, di norma, espressa in termini di "costo medio orario" del lavoro, derivante dal costo annuo lordo diviso per 1.720 ore, ai sensi dell'articolo 68 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Oltre ai costi relativi al personale interno, possono essere ammissibili anche i costi inerenti alle risorse umane non legate da un rapporto di lavoro dipendente, ma coinvolte attraverso contratti di lavoro autonomo e collaborazioni o prestazioni occasionali, per attività di carattere specialistico direttamente riferibili al progetto.

Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

12.4.3. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali collegate agli investimenti materiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 45, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, come onorari di architetti, ingegneri, consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, sono ammissibili entro limiti specifici.

In particolare, l'ammontare delle spese generali collegate alle spese per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, di cui al citato punto a), è determinato entro i seguenti limiti:

- un massimo del 10% per un importo fino a 500.000,00 euro;
- un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00;
- un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.

Relativamente alle spese per acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui al precedente punto b), invece, le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 5%.

Per le Misure o gli interventi che non prevedono investimenti materiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 5%.

In tutti i casi, nell'ambito delle spese generali rientrano, sempre nel rispetto dei massimali suddetti e comunque solo qualora direttamente connesse all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione / esecuzione, anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente dedicato, nonché le spese per le azioni informative e pubblicitarie di cui al Par. 16.3.10. Sono inoltre ammissibili le spese per garanzie fideiussorie di cui agli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per la determinazione della ragionevolezza delle spese generali, si rimanda al Paragrafo 13.2.2 e relativi sotto-paragrafi.

12.4.3.1. Incentivi per funzioni tecniche

In relazione alle spese generali, nel caso di Enti pubblici, gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconoscibili secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Affinché tali spese siano ammissibili, la rendicontazione deve consentire di individuare e di ripercorrere il lavoro svolto in riferimento alla specifica attività svolta.

Le spese sono ammissibili a condizione che:

- l'Ente beneficiario si sia dotato di un proprio regolamento interno aggiornato per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il personale sia stato individuato con apposito provvedimento;
- il provvedimento indichi, per ciascuna unità, la durata (che non potrà essere superiore alla durata temporale di realizzazione del progetto), le mansioni ricoperte e l'obiettivo previsto;
- le attività siano state svolte nel rispetto dei tempi preventivati;
- le ore di lavoro svolte dal personale individuato siano supportate da relazioni illustrative del risultato raggiunto e delle attività realizzate;
- l'incentivo sia stato corrisposto solo previa verifica da parte del dirigente responsabile della struttura competente, del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale è previsto l'incentivo;
- il relativo pagamento sia supportato dalla documentazione probante ed evidenziato nella busta paga del dipendente.

12.4.4. IVA ed altre imposte

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. In relazione all'IVA non recuperabile il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità a contributo dell'IVA, con nota n. 90084 del 22/11/2016, pubblicata al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Infine, in base alla nota protocollo RTD/A/4/IMSR/MB/VM/ (2007) Adonis D/567923 del 10 gennaio 2008 della Direzione Generale Ricerca della Commissione europea, l'IRAP è esclusa dai costi ammissibili al cofinanziamento dei fondi europei, come indicato nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020". Tuttavia, con nota n. 9084726 del 02/09/2020, il MiPAAF ha chiarito che, in linea con quanto stabilito dal DPR 22 del 5 febbraio 2018, l'IRAP può essere considerata ammissibile nelle seguenti casistiche:

- quando riguarda Enti non commerciali (ENC) di cui all'art. 3, co. 1, lett. e), del D.lgs. n. 446/1997, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'articolo 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 29 del 03/02/1993, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del D.lgs. 446/1997, come

definite dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, etc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'articolo 10 del D.lgs. 446/1997; sempre che dette Amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

12.4.5. Contributi in natura

I contributi in natura, di cui all'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o da documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili solo se previsti dallo specifico bando ed alle seguenti condizioni:

- il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili al termine dell'operazione, esclusi i contributi in natura;
- il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente.

Nel caso di terreni o immobili, il valore, è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite del 10 % della spesa totale ammissibile.

Nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. Tale fattispecie include i così detti *Lavori in Economia*.

In ogni caso i singoli bandi dettano le disposizioni di dettaglio.

12.5. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione del PSR e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. I Criteri di Selezione del PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati con DRD n. 15 del 04/05/2016 e ss.mm.ii.

A tal fine, l'ammissibilità delle operazioni selezionate viene subordinata al raggiungimento del punteggio minimo, come riportato nei criteri di selezione richiamati nei singoli bandi attuativi, cui si rimanda. Fanno eccezione le tipologie d'intervento 5.2.1 e 8.4.1, per le quali, a norma del Reg. (UE)

n. 2393/2017, si applicheranno i criteri di selezione solo qualora la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le Domande ammissibili. Inoltre per le Tipologie 21.1.1 e 21.1.2 non sono previsti i criteri di selezione conformemente a quanto previsto dall'art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

Inoltre, laddove la classificazione del territorio regionale rappresenti un elemento per l'attribuzione dei punteggi in fase di valutazione delle domande (esempio localizzazione in aree Natura 2000, aree svantaggiate ecc.), al fine di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti, è di applicazione la classificazione vigente alla data di pubblicazione del bando.

13. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE e nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. Tali controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- l'ammissibilità del beneficiario;
- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione;
- il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;
- l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- per i costi reali di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi i contributi in natura e gli ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati; tuttavia per le operazioni con costi ammissibili fino a 5.000 euro, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'AdG.

I controlli amministrativi, inoltre, comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento ai periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

Ai fini dei controlli amministrativi, la gestione delle Domande di Sostegno prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità);
- valutazione (attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione);
- revisione della Domanda di Sostegno per la tipologia di intervento 19.2.1.

13.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno

I Soggetti Attuatori competenti per materia e/o per territorio prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle Domande.

La ricevibilità formale delle Domande è accertata mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN, secondo le modalità indicate nel Paragrafo 9.1);
- sottoscrizione dell'istanza (con codice OTP).

Sono dichiarate irricevibili le Domande per cui sia verificata una o più delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti;
- mancato rilascio sul SIAN;
- mancanza della firma digitale (con codice OTP) del richiedente.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza è dichiarata non ricevibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario via PEC. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ricevibilità, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione (cfr., Par. 19.1).

In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità.

13.2. Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno

Le Domande ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di eventuali limiti e divieti, definiti nei singoli bandi;
- della ragionevolezza dei costi e della conformità di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare, sia tramite l'eventuale impiego di prezziari, sia attraverso la verifica dei preventivi per ciascun lavoro / fornitura / servizio da acquisire e delle motivazioni della scelta del preventivo selezionato, secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo 13.2.2.

Le verifiche descritte, se previsto dal bando di attuazione, possono essere integrate da una visita sul luogo dell'operazione (c.d., *sopralluogo preventivo*).

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Ciascuna dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse sono sottoscritte in modalità digitale.

La veridicità delle autodichiarazioni è verificata nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati e i documenti che siano eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di accelerare i tempi d'istruttoria, in continuità con quanto previsto dalla DGR n. 139/2018 (BURC n. 26 del 29/03/2018), il Provvedimento di concessione può essere emanato, prima del completamento delle verifiche di veridicità sulle autocertificazioni, sotto specifica condizione risolutiva. In tal caso, comunque, il termine per il completamento delle verifiche di veridicità delle autocertificazioni non può andare oltre la chiusura dell'istruttoria relativa alla prima Domanda di Pagamento.

Nel caso in cui dai controlli conclusi successivamente scaturisse la non veridicità del contenuto dell'autocertificazione si applicherà l'art. 75 del DPR n. 445/2000, con la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti dal Provvedimento di concessione emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Comunque, nel caso in cui ne ricorrano gli estremi, si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

In caso di esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si procederà alla valutazione della Domanda.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'istanza viene dichiarata non ammissibile a valutazione; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr., Par. 19.1). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria (cfr. par. 13.3.1 e 19.1). Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/90, come espressamente indicato nel Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica al soggetto interessato il provvedimento finale, comunicando con motivazione rafforzata le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto venisse meno dopo l'ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno verrà rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSR (in particolare, per quanto riguarda appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie), come meglio definito nei successivi Paragrafi 14.1, 16 e 17.3.

Una volta conclusa la verifica di ammissibilità, si procede alla valutazione delle Domande (cfr. Par. 13.3).

13.2.1. Documentazione incompleta

La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all'atto della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno.

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica e amministrativa risulti necessaria l'acquisizione di documentazione esplicativa, il Soggetto Attuatore competente richiederà per mezzo PEC di far pervenire tale documentazione entro un termine non superiore a 7 giorni solari dalla data di consegna della PEC, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della Domanda.

13.2.2. Ragionevolezza dei costi

Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di Sostegno, è previsto uno specifico momento di verifica della ragionevolezza dei costi e della conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando.

L'elemento chiave della ragionevolezza dei costi è la sana gestione finanziaria richiesta dai regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, l'applicazione del principio di economicità.

La verifica sulla ragionevolezza dei costi e sulla conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto integrale o parziale del sostegno.

La verifica della ragionevolezza dei costi non è prevista per le ipotesi di

- somme forfettarie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (Tipologie d'intervento 6.1.1, e 6.2.1 e 21.1.1);
- finanziamento a tasso forfettario di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (Tipologia d'intervento 9.1.1);
- costi semplificati di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in riferimento alle spese di funzionamento (costi indiretti) per le tipologie d'intervento 10.2.1, 16.1.1 e 16.9.1, nonché per la tipologia 7.3.1;
- tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b), conformemente a quanto previsto dallo stesso articolo al comma 5, lett. b), per la Tipologia di intervento 2.3.1, nell'eventualità di contratti in house o di accordi / convenzioni tra PA (in questo caso saranno presi quale riferimento i costi standard definiti nell'ambito del POR FSE approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari), nonché per la Tipologia di Intervento 16.1.2, in relazione alle spese per il personale, e per alcune tipologie di opere della Tipologia di intervento 4.1.1;
- finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale ad una o più categorie di costo definite, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per alcune tipologie di opere della Tipologia di intervento 4.1.1.

13.2.2.1. Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Privati

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato ed il progetto non ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive. Le offerte, inoltre, devono essere accompagnate da una apposita relazione, redatta e sottoscritta dal tecnico progettista che:

- illustri, per ogni bene oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e quelle opzionali;
- rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte alle quali è stata richiesta la relativa offerta;
- attesti la congruità di tutte le offerte pervenute;
- specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Alla relazione dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di raffronto dei preventivi.

I preventivi, devono necessariamente:

- riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi "a corpo");
- riportare i seguenti dati essenziali:
 - a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;
 - b) tempi di consegna/collaudo (se del caso) del bene oggetto di fornitura;
 - c) prezzo dell'offerta e modalità di pagamento;
 - d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile;
- essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità dell'offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale / socio di maggioranza;
- essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo;
- essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo;
- essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l'oggetto dell'offerta.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero su quella del tecnico delegato indicato nella Domanda di Sostegno. Alla Domanda di Sostegno andranno quindi allegati i preventivi unitamente alla copia della PEC dalla quale risulti la data di arrivo di ciascun preventivo.

A partire dal 07 agosto 2020 AgEA ha reso disponibile sul SIAN un applicativo per la richiesta dei preventivi *on-line* e per la costituzione di un archivio di fornitori. **Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo *on-line* per la richiesta dei preventivi:**

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf

L'assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora ne ricorrano le condizioni. Per attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente specializzati, per cui non è possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica relazione tecnica a firma del tecnico progettista che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti.

Per i lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi i quali dovranno essere basati sui prezziari ufficiali regionali vigenti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, corredati di offerte scontate. La percentuale di sconto applicata sul prezzo totale, deve essere la medesima per ciascuna voce del computo metrico. Le offerte devono essere accompagnate da un'apposita relazione, redatta e sottoscritta dal tecnico progettista che specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Per opere non previste nei prezziari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi. I singoli bandi ne disciplinano i criteri.

Anche per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità del servizio e l'affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato. In tal caso, per dimostrare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario / giornaliero di analoga figura professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

In ogni caso, il prezzo del bene e/o servizio acquistato, o dei lavori realizzati, non potrà superare l'importo dell'offerta prescelta, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale maggiorazione di spesa.

Qualora il bando ammetta le spese per il personale, ai fini delle verifiche di ragionevolezza dei costi, il beneficiario presenta, in allegato alla domanda di sostegno, un "Piano dei fabbisogni", che contiene l'analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista qualitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle retributive del CCNL di

riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario. La tariffa oraria del personale deriva dal costo annuo lordo diviso per 1.720 ore. Il piano dei fabbisogni dovrà essere previsto, quale allegato alla domanda di sostegno, in tutti i bandi pubblicati dopo il 16 ottobre 2020 che ammettono le spese per il personale.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 13.2.2.2.

Infine, per dimostrare la ragionevolezza delle spese generali, si rimanda a quanto previsto nel sottoparagrafo seguente (13.2.2.1.1).

13.2.2.1.1. Ragionevolezza delle spese generali

Nell'ambito delle spese generali, ai fini della valutazione della ragionevolezza delle spese tecniche di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'individuazione della spesa ammissibile deve avvenire sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31/10/2013 e ss.mm.ii – tabelle dei corrispettivi approvate con DM 17 giugno 2016. Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- la complessità della prestazione;
- la specificità della prestazione.

L'importo relativo alle spese generali calcolato sulla base dei citati Decreti del Ministero della Giustizia sarà riconosciuto ammissibile nei seguenti limiti:

- per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, di cui all'art. 45, par. 2, punto a) del Reg. (UE) n. 1305/2013:
 - un massimo del 10% per un importo fino a 500.000,00 euro;
 - un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00;
 - un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.
- per acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui all'art. 45, par. 2, punto b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, invece, le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 5%.

Inoltre, sempre ai fini della valutazione della ragionevolezza delle spese tecniche, il richiedente dovrà presentare tre preventivi di spesa confrontabili. I preventivi devono essere indipendenti (forniti da almeno tre professionisti / società in concorrenza), comparabili e competitivi. Solo per le spese tecniche relative ai bandi pubblicati prima del 16 ottobre 2020 i preventivi possono non essere acquisiti via PEC.

I preventivi devono essere accompagnati da una apposita relazione, sottoscritta dal Beneficiario e presentata a corredo della Domanda di Sostegno, che specifichi il metodo adottato per la scelta dei professionisti ed includa un prospetto di raffronto tra i preventivi presentati.

Nei preventivi, pena la loro esclusione, i tecnici dovranno riportare la descrizione dettagliata e completa dei servizi proposti, esplicitando le attività necessarie alla progettazione ed esecuzione dell'intervento (produzione di elaborati, indagini, analisi, studi, relazioni, rilievi, direzione lavori, sicurezza, ecc.) e dovranno esplicitare i criteri di calcolo utilizzati per la formulazione dell'offerta con un livello di dettaglio sufficiente a consentire la verifica, in fase di istruttoria, della correttezza della procedura adottata. Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di sostegno il prospetto di calcolo effettuato ai sensi del DM 17 giugno 2016.

Nei preventivi, inoltre, pena la loro esclusione, dovranno essere riportati i seguenti dati essenziali:

- ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;
- modalità e tempi di erogazione dei servizi oggetto di offerta, suddividendoli nelle fasi di progettazione ed esecuzione (quest'ultima comprensiva delle attività di chiusura lavori e verifica di regolare esecuzione);
- modalità di pagamento;
- data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile;
- durata di validità dell'offerta (i preventivi devono essere stati emessi da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno e, comunque, successivamente al 20 novembre 2015).

Anche quando le spese tecniche sono riferite a personale interno, ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, occorre fare riferimento al DM del 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Pertanto, per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di sostegno, in aggiunta al Piano dei fabbisogni (all'interno del quale i costi sono parametrati rispetto al CCNL applicabile), anche il prospetto di calcolo utilizzato per l'applicazione del suddetto DM.

Alla conclusione dell'operazione, l'importo delle spese generali riconosciute nell'ambito del Provvedimento di concessione sarà riparametrato proporzionalmente alle realizzazioni effettive ed alle spese realmente sostenute ed ammesse in sede di istruttoria della Domanda di Pagamento, come precisato nel successivo Par. 15.3.2.

Per le operazioni che non prevedono investimenti materiali di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 45, le spese generali sono riconosciute nei limiti previsti dal Paragrafo 12.4.3. Per tali fattispecie i singoli bandi disciplinano tipologie, modalità e condizioni di ammissibilità di tali spese. Resta fermo l'obbligo per il richiedente di acquisire e presentare almeno tre preventivi di spesa confrontabili in caso di acquisizione di beni e servizi, come specificato nel precedente Paragrafo 13.2.2.1.

13.2.2.2. Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici

Per le Misure che prevedono beneficiari pubblici dovranno essere osservate le regole indicate nel presente paragrafo ai fini della ragionevolezza dei costi.

Le spese generali sono ammissibili entro i massimali previsti al paragrafo 12.4.3, che per semplicità di lettura si riportano di seguito.

In particolare, l'ammontare delle spese generali collegate alle spese per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, di cui all'art. 45, par. 2, punto a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 è così determinato:

- un massimo del 10% per un importo fino a 500.000,00 euro;
- un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00;
- un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.

Relativamente alle spese per acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui all'art. 45, par. 2, punto b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, invece, le spese generali sono riconosciute fino a un massimo del 5%.

Per le Misure o gli interventi che non prevedono investimenti materiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 5%.

A conclusione dell'operazione l'importo delle spese generali riconosciute in sede di provvedimento di concessione sarà riparametrato proporzionalmente alle realizzazioni effettive ed alle spese realmente sostenute ed ammesse in sede di istruttoria della Domanda di Pagamento, come precisato nel successivo Par. 15.3.2.

N.B.: alla luce della modifica introdotta nel capitolo 8.1 del PSR versione 7.1, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di concessione, che costituisce base d'asta, considerato al lordo del ribasso.

Per servizi tecnici, di ingegneria e di architettura

Sono riconosciute a contributo esclusivamente le spese tecniche direttamente collegate alle opere finanziate. Le spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura, sostenute ma non previste nella stima di cui ai successivi punti, non saranno ammesse a contributo e l'inosservanza delle presenti disposizioni ne comporterà il mancato riconoscimento anche laddove già sostenute dalla stazione appaltante.

In considerazione della possibilità di ammettere al finanziamento le spese per le attività di progettazione – e, quindi, onorari di ingegneri, architetti e consulenti ai sensi dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – tali spese sono ammissibili a contributo a condizione che la selezione del progettista esterno sia avvenuta nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, in un periodo non antecedente ai 24 mesi dalla data di presentazione della Domanda di sostegno, ma, comunque successivo alla data del 20/11/2015. Per i servizi tecnici affidati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, e sempre successivamente alla data del 20 novembre 2015, sono di applicazione le procedure di affidamento previste dal D. Lgs. n. 163/2006.

Ai fini della determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria, architettura, servizi tecnici, o di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o di Direzione Lavori (DLL), (anche precedenti alla Domanda di Sostegno) l'ente, consapevole dell'ammissibilità delle spese generali collegate agli investimenti entro i limiti specifici previsti dal PSR Campania 2014-2020, deve far riferimento ai criteri fissati nel Decreto del

17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia e successive modifiche e integrazioni, in base ai servizi complessivi da acquisire. Per motivi di trasparenza e correttezza, in ogni caso, l'ente deve riportare nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. La predetta stima dovrà essere trasmessa al competente Soggetto Attuatore a corredo della Domanda di Sostegno.

La procedura di scelta del contraente varierà in base all'importo del contratto da affidare, nel rispetto del principio di concorrenza, ossia di confronto tra offerte, per garantire la massima partecipazione tra gli operatori economici; gli enti pubblici, a tal fine, sono tenuti a seguire le procedure di appalto in modo tale da ottenere il prezzo più vantaggioso e, contemporaneamente, assicurare equità e trasparenza.

Come già indicato nel Par. 8.2, nel caso di incarichi di importo inferiore ai 40.000 euro, o comunque inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dalla normativa dettata durante il periodo emergenziale da COVID-19, nelle ipotesi di affidamento diretto, l'ente, prima di procedere all'affidamento, dovrà comunque espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici sull'importo calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 ed indicato nella Domanda di Sostegno.

Nei casi di incarichi già affidati al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, i preventivi andranno allegati alla Domanda stessa.

Anche nel caso dei beneficiari pubblici, se previsto dai bandi, è possibile riconoscere le spese tecniche del personale interno. Anche in questo caso, in aggiunta al DM 17 giugno 2016, per la verifica di ragionevolezza occorre fare riferimento ai CCNL, che definiscono i limiti entro cui la spesa è ammissibile. Per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di sostegno, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 12.4.3.1 anche il Piano dei fabbisogni.

Per lavori, servizi e forniture

Per la redazione dei progetti di opere pubbliche da porre a base di gara, al fine di definire il costo per i lavori e/o l'acquisizione di beni, servizi o forniture, si utilizza quale riferimento, il Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania. Tale Prezzario è aggiornato con cadenza annuale in ottemperanza alla normativa vigente.

Il Prezzario contiene prezzi unitari medi standardizzati e corrispondenti alle valutazioni di mercato esistenti nella Regione Campania, distinti per categorie di opere, ciascuno inteso come "massimale" della voce di costo indicata nei computi metrici. Per singoli costi o lavorazioni non previste nei prezzari di riferimento, dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi secondo le modalità utilizzate dalla Regione per la formazione dei prezzi del citato Tariffario.

Nella determina a contrarre che dà avvio al procedimento, oltre alla indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, alle caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquisire, deve essere indicato l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte in comparazione, nonché le principali condizioni contrattuali.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti scelgono la procedura attenendosi a quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Inoltre, ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, nella ipotesi di affidamento diretto consentito dalla normativa vigente, l'ente dovrà espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.

L'affidamento avviene utilizzando uno dei criteri previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero: i) "criterio del prezzo più basso", quando applicabile; ii) "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (OEV). In questo ultimo caso, il Beneficiario è tenuto a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Inoltre, i criteri di aggiudicazione dell'offerta devono essere oggettivi e pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, e devono essere strettamente riconducibili a quelli indicati al comma 6 dell'articolo 95; devono, inoltre, essere coerenti con gli obiettivi della Tipologia di Intervento e compatibili con le spese ammissibili previste dai singoli bandi.

La scelta di privilegiare la qualità rispetto al prezzo non può prescindere dal rispetto del principio di economicità dell'intervento ed è perseguibile solo attraverso una giusta ponderazione che valorizzi adeguatamente l'elemento prezzo evitando che la stessa sia sbilanciata in favore dell'elemento qualità.

Pertanto, in caso di OEV, la stazione appaltante che applicherà un punteggio per gli aspetti qualitativi non superiore a 70 punti percentuali, potrà beneficiare di anticipazione sino al 50% dell'importo rimodulato, anziché del 35% come meglio precisato al Paragrafo 15.2. Resta fermo, inoltre, che i criteri devono essere pertinenti alla natura e alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

Se i lavori sono realizzati con personale interno (lavori in amministrazione diretta, di cui al par. 8.2.3 delle presenti Disposizioni), ai fini della ragionevolezza, oltre al pertinente CCNL, i parametri di riferimento sono stabiliti dai vigenti Prezzari indicati nei bandi. Anche in questo caso, per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, il beneficiario è tenuto ad allegare alla domanda di sostegno, il piano dei fabbisogni.

Per l'affidamento delle attività di consulenza

Per l'affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d'opera intellettuale, e che non rientrano nelle categorie dei servizi di ingegneria, la selezione dell'operatore privato soggiace comunque all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta posta in atto rispetto al bisogno dell'ente. La predetta scelta avverrà in seguito ad apposita indagine di mercato previa pubblicazione di opportuno avviso pubblico, secondo quanto prescritto dall' art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001. In merito alla determinazione degli importi massimi dell'attività di consulenza, laddove applicabile, si fa riferimento alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Anche per attività di consulenza prestata da Società e di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa per gli affidamenti diretti, l'ente dovrà comunque espletare una preliminare indagine

esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.

13.2.3. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Il Beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Gli errori determinati dal risultato di controlli incrociati delle Domande di Sostegno / Pagamento con banche dati esterne non possono essere considerati automaticamente o sistematicamente come errori palesi, ma devono essere valutati caso per caso.

Si considerano in ogni caso non sanabili le Domande che non presentano caratteristiche adeguate per stabilirne la ricevibilità e l'ammissibilità.

Il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi inviando una richiesta via PEC, debitamente sottoscritta, alla UOD competente. Alla richiesta deve essere allegato il documento di identità del richiedente in corso di validità, nonché l'eventuale documentazione necessaria al "riconoscimento dell'errore palese". A seguito di istruttoria puntuale, qualora ne ricorrano le condizioni, la UOD competente provvede al "riconoscimento dell'errore palese" e ne informa il beneficiario.

Qualora l'errore sia stato commesso nella compilazione della Domanda di Sostegno, la UOD competente autorizza il richiedente a rilasciare sul SIAN la Domanda di rettifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (correzione di errori palesi), indicando puntualmente tutte le correzioni da effettuare sulla Domanda iniziale. In nessun caso è autorizzata la sostituzione degli allegati alla Domanda iniziale.

A seguito del rilascio della Domanda di rettifica, la competente UOD accerta:

- che le modifiche alla Domanda iniziale abbiano riguardato esclusivamente le correzioni precedentemente autorizzate;
- che gli allegati alla Domanda iniziale non siano stati modificati.

Le Domande di rettifica per le quali anche una sola di tali verifiche abbia dato esito negativo, sono irricevibili. Sono irricevibili anche le Domande di rettifica presentate successivamente alla scadenza dei bandi, senza preventiva autorizzazione regionale.

Qualora il riconoscimento dell'errore palese riguardi un allegato alla domanda di sostegno iniziale, la UOD competente ne tiene conto nel proseguo dell'istruttoria. In nessun caso può essere autorizzata la sostituzione dell'allegato originario tramite Domanda di rettifica sul SIAN.

13.3. Valutazione delle Domande di Sostegno e Graduatoria

Fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'ammissibilità delle operazioni selezionate è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nei bandi di attuazione. In caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo, l'istanza non sarà ammessa a finanziamento.

13.3.1. Graduatoria Provinciale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva

All'esito dell'istruttoria e valutazione delle domande, l'ufficio competente per l'istruttoria adotta la Graduatoria Provinciale provvisoria, che individua:

- i) le Domande ammissibili;
- ii) le Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- iii) le Domande non ammissibili a valutazione.

Contestualmente viene adottato e pubblicato l'elenco definitivo delle Domande non ricevibili.

Per le Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo, l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata all'interessato mediante PEC. L'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. 19.1). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

Entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Provinciale provvisoria sul BURC, per le istanze inserite nell'elenco delle domande ammissibili, gli interessati possono produrre istanza di

riesame del punteggio o del contributo ammesso. Anche in questo caso gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

In ogni caso, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, come espressamente indicato nel Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, comunica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

All'esito di tutti i riesami si provvede all'adozione e pubblicazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva, che individua:

- i) le Domande ammissibili e finanziabili;
- ii) le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;
- iii) le Domande non ammissibili per il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- iv) le Domande non ammissibili a valutazione.

N.B: Analoga procedura è applicabile alle tipologie d'intervento gestite dalle UOD centrali in qualità di Soggetti Attuatori (c.d. Misure a titolarità), per le quali è prevista l'adozione di una Graduatoria Regionale provvisoria e di una Graduatoria Regionale definitiva, nonché per gli ulteriori bandi, eventualmente individuati dall'Autorità di Gestione, per i quali si rende necessario un accentramento delle funzioni / attività e, conseguentemente, l'adozione di una Graduatoria Regionale provvisoria e di una Graduatoria Regionale definitiva.

Per ragioni di urgenza, come previsto dalla DGR n. 139/2018, al fine di consentire un'accelerazione dell'avvio delle operazioni, si prevede la possibilità di autorizzare il finanziamento delle istanze "immediatamente finanziabili" inserite nella Graduatoria Provinciale / Regionale provvisoria. A tal fine, l'Autorità di Gestione emette specifico nulla osta con proprio provvedimento.

Più in particolare, in caso di dotazione finanziaria sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, sono "immediatamente finanziabili" tutte le Domande ammissibili inserite nella Graduatoria provvisoria (salvo il caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza di riesame).

Invece, in caso di dotazione finanziaria non sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, sono "immediatamente finanziabili" le Domande ammissibili inserite nella Graduatoria provvisoria e alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un "punteggio soglia" (salvo il caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza di riesame – cfr. Paragrafo 19.1 delle presenti disposizioni). Tale "punteggio soglia" è individuato preliminarmente dall'Autorità di Gestione, sulla base di una stima prudenziale che tenga conto della dotazione finanziaria del bando, dell'importo complessivamente richiesto e dei punteggi attribuiti.

Anche in questo caso, a partire dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria, gli interessati possono produrre istanza di riesame del punteggio o del contributo ammesso entro 10 giorni solari. All'esito di tutti i riesami, che dovranno essere conclusi entro i successivi 30 giorni, si provvede all'adozione e pubblicazione della Graduatoria Regionale definitiva, che individua:

- i) le Domande ammissibili e già finanziate;
- ii) le Domande ammissibili e finanziabili;

- iii) le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;
- iv) le Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- v) le Domande non ammissibili a valutazione.

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale Definitiva è possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione saranno individuati i bandi interessati dalla suddetta procedura, nonché gli eventuali "punteggi soglia".

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili "economie" (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d'asta), l'Autorità di Gestione dispone l'eventuale scorrimento della graduatoria regionale, previa valutazione di fattibilità ed opportunità.

13.4. Revisione delle Domande di Sostegno per la tipologia di intervento 19.2.1

La revisione svolta ai sensi dell'art. 60, par. 1, del Reg.(UE) n. 809/2014 ha l'obiettivo di verificare l'attendibilità degli esiti della fase istruttoria gestita dal GAL ed è uno strumento per valutare il rischio di un'anomala gestione della stessa.

Si avvia con la conclusione della fase istruttoria delle istanze istruite positivamente dal GAL e si conclude con l'approvazione degli esiti da parte della UOD STP competente per territorio.

Chiuso positivamente il processo di revisione, il GAL approva la graduatoria e concede i benefici.

14. Concessione dei benefici

14.1. Provvedimento di concessione

A favore dei titolari delle iniziative selezionate ed autorizzate al finanziamento, il Soggetto Attuatore competente adotta il Provvedimento di concessione dell'aiuto (DICA) e invita il beneficiario, a mezzo PEC, a presentarsi entro un congruo termine presso la sede del Soggetto Attuatore per ricevere e sottoscrivere la DICA. La mancata sottoscrizione del provvedimento di concessione entro tale termine, comporta l'attivazione della procedura di decadenza dall'aiuto (rinuncia implicita).

Il Provvedimento indica i presupposti della concessione e i termini della medesima, e precisa le condizioni e gli obblighi al cui rispetto il Beneficiario è tenuto, in relazione al bando di riferimento, nonché degli impegni assunti con la presentazione della Domanda.

I Provvedimenti di concessione specificano:

- numero identificativo della Domanda di Sostegno (*barcode*) attribuito dal SIAN;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) ed eventuale CIG;
- il nominativo del Beneficiario e la ragione sociale;

- il codice fiscale o P.IVA;
- la spesa ammessa a finanziamento;
- il contributo concesso;
- le date limite per l'avvio e la conclusione degli interventi.

Il Provvedimento di concessione riporta, inoltre:

- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di stabilità delle operazioni – art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale, con indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste, nel caso in cui non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni) sino alla decadenza totale e la revoca del contributo;
- obbligo di comunicare, entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate (IBAN) del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario; in caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, obbligo di comunicazione degli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di rimodulazione del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, compreso l'obbligo di effettuare i pagamenti a favore dei creditori esclusivamente tramite le modalità indicate al Par. 16.3.4 delle presenti Disposizioni, a valere sul suddetto conto corrente dedicato (ovvero, conto di tesoreria), nonché l'obbligo di registrare in un sistema contabile distinto o secondo un apposito codice contabile tutti i pagamenti relativi all'intervento;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori / attività;
- obbligo di comunicare l'eventuale nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- obbligo di conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno e, comunque, per almeno cinque anni qualora l'impegno abbia una durata inferiore, nonché di rendere la stessa disponibile al personale delle competenti autorità incaricate dello svolgimento delle verifiche / audit;
- obbligo di collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo;
- i riferimenti inerenti il sistema dei controlli e la misura delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni applicabili;
- i riferimenti per la presentazione delle Domande di Pagamento (anticipo, acconti e saldo), conformemente a quanto previsto da AgEA e dalle presenti Disposizioni;
- i riferimenti per la presentazione della Domanda di proroga o variante.

Inoltre il provvedimento deve riportare le indicazioni del foro competente e le eventuali condizioni risolutive.

Inoltre, per gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 in forza di un regime notificato o esentato e per le Misure che sono attuate in regime *de minimis* generale, il Provvedimento di concessione riporta sia l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro informatico (RNA / SIAN), sia l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'indicazione dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso si ottiene inserendo, per le misure che si configurano come aiuti, sia che si tratti di misure gestite esclusivamente sul RNA che sul SIAN, i codici CAR e COR (COVAR) all'interno dei provvedimenti di concessione. La mancata tracciatura dei suddetti codici rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica. Le modalità operative per il corretto utilizzo del registro sono state definite con apposito provvedimento dell'AdG:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manualeaiuti_ver_1_2.pdf

Nel caso di Enti pubblici, il contributo concesso è rideterminato a seguito dell'esperimento delle procedure di gara (cfr Paragrafo 13.2.2.2). A tale proposito, il Beneficiario provvede al rilascio sul portale SIAN di una Domanda di "variante per ribasso d'asta", allegando la determina a contrarre, gli atti di gara, il verbale di aggiudicazione, il relativo provvedimento di approvazione e l'eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi attuativi.

Nelle ipotesi di affidamento di servizi e forniture su piattaforma elettronica, le Stazioni appaltanti allegano alla "Domanda di variante per ribasso d'asta" la determina a contrarre, nella quale è definita l'esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche dei beni / servizi che intendono conseguire, lo strumento che intendono adoperare. Trasmettono altresì il contratto stipulato con le forme e la pubblicità previste nel comma 14 dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e la determina di affidamento del bene / servizio che recepisce il contratto.

In ogni caso i beneficiari pubblici sono tenuti a compilare e trasmettere preventivamente la check-list di autovalutazione per la verifica della procedura di appalto¹.

Qualora sia strettamente necessario procedere da parte del beneficiario pubblico all'espletamento di più procedure di gara in momenti diversi, il beneficiario può presentare più "Domande di variante per ribasso d'asta" o, in alternativa, un'unica "Domande di variante per ribasso d'asta" una volta espletate tutte le procedure. Ad ogni "Domande di variante per ribasso d'asta" dovranno essere allegate le pertinenti *check-list* di autovalutazione e la relativa documentazione richiesta dalle presenti disposizioni e dal bando.

All'esito dei controlli sulla documentazione trasmessa dal beneficiario, il contributo concesso può essere confermato, rimodulato o revocato. Le somme che si rendessero eventualmente disponibili nella fase di aggiudicazione dei lavori a seguito di ribassi d'asta non potranno, pertanto, essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori lavori o per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati.

¹ Le check-list di autovalutazione sono trasmesse in allegato alla Domanda di variante per ribasso d'asta relativamente alle procedure espletate prima della rimodulazione. Le check list relative alle fasi successive (variante in corso d'opera, esecuzione del contratto ecc.) sono trasmesse in allegato alle pertinenti Domande di variante e di pagamento.

Il Provvedimento di concessione, sottoscritto dal Beneficiario interessato, è corredato dal quadro economico eventualmente revisionato e, se del caso, dal computo metrico degli investimenti e interventi approvato. Nel caso di Beneficiari pubblici, inoltre, viene notificato il Provvedimento di rimodulazione ovvero di conferma ovvero di revoca.

Come previsto dalla normativa comunitaria di riferimento, dal vigente Decreto Ministeriale in materia di condizionalità e di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale, nonché dalle specifiche Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, qualora il Beneficiario contravvenga agli impegni assunti e/o agli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni e dal bando, e riportati nel Provvedimento di concessione / rimodulazione, sarà sanzionato, previo contraddittorio.

14.2. Proroghe

Le proroghe, se previste dai bandi, sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Esse possono riguardare sia l'inizio che la fine delle operazioni. Le richieste di proroga devono pervenire via PEC, nelle more dell'adeguamento del SIAN.

Nella richiesta vanno espone dettagliatamente le motivazioni a sostegno della medesima, che per essere ritenute valide, non devono essere imputabili a negligenze del richiedente. L'istanza di proroga dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

Il Soggetto Attuatore, ricevuta la richiesta, valuta se concedere o meno la proroga. La concessione avviene, comunque, attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento; nel caso di mancata concessione della proroga, l'esito negativo viene comunicato al Beneficiario per iscritto.

La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere richiesta entro il termine per l'ultimazione delle operazioni, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni previste nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Relativamente alle tipologie di intervento 6.1.1 e 6.2.1 e 9.1.1, non sono concesse proroghe per la realizzazione del Piano Aziendale, che deve essere realizzato tassativamente entro i termini stabiliti dal decreto di concessione.

14.3. Varianti

14.3.1. Beneficiari privati

Le varianti degli interventi finanziati, se non escluse dal bando, sono possibili esclusivamente in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a:

- condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza;

- cause di forza maggiore, come definite al Paragrafo 16.5;
- opportunità di natura tecnica.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate, cambio di fornitore.

La Domanda di variante, rilasciata attraverso il SIAN e corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal Beneficiario al Soggetto Attuatore competente, il quale ne effettua l'istruttoria, pronunciandosi sull'eventuale ammissibilità.

Possono essere autorizzate varianti ai progetti a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili (comprese le presenti disposizioni ed i bandi di attuazione);
- non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati, inclusi i criteri e le condizioni che hanno reso l'iniziativa finanziabile (condizioni di ammissibilità, impegni ed altri obblighi);
- non influiscano sul punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione;
- non comportino, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione.

Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l'importo originario resta a totale carico del Beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate anche ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Le varianti in corso d'opera non richieste e, pertanto, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano l'applicazione di riduzioni / esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni), fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nei capoversi precedenti.

Relativamente alle Tipologie di Intervento 6.1.1 e 6.2.1, Il Piano di Sviluppo Aziendale potrà essere oggetto di revisione, previa istanza del Beneficiario, da effettuarsi una sola volta, entro e non oltre i termini stabiliti dal bando e dal Provvedimento individuale di concessione del premio di insediamento; il soggetto Attuatore competente per territorio effettua l'istruttoria e, se del caso, approva le modifiche proposte in relazione alla rispondenza con gli obiettivi prefissati.

Con riferimento alla tipologia 19.2.1, la richiesta di variante istruita positivamente dal GAL è sottoposta a procedura di revisione da parte della UOD-STP competente per territorio prima della definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 60, par. 1, del Reg.(UE) n. 809/2014, limitatamente ai casi in cui la Domanda di Sostegno iniziale sia stata già sottoposta a revisione.

In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenute in una limitata percentuale di spesa, come definita dai singoli bandi ovvero da specifiche disposizioni attuative, e che:

- introducano variazioni migliorative rispetto a quanto preventivato in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ferme restando le altre caratteristiche tecniche e funzionali delle opere e dei beni previsti nel progetto;
- non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati;
- siano autorizzate dalla Direzione Lavori;
- non modifichino in aumento gli importi associati ai singoli sotto-interventi previsti nel quadro economico approvato e presente sul SIAN;
- garantiscano comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alterino le finalità e il punteggio del progetto originario.

Inoltre, il cambio fornitore / prestatore d'opera non è considerato variante qualora:

- sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura;
- il bene oggetto di fornitura / servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente identificato nel preventivo presentato a corredo della Domanda di Sostegno ed ammesso in sede di istruttoria;
- garantisca comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alteri le finalità e il punteggio del progetto originario;
- non comporti aumento di spesa.

Per entrambe le fattispecie (modifiche di dettaglio e cambio fornitore) il beneficiario dovrà inviare via PEC preventiva comunicazione alla competente UOD (al più tardi in fase di presentazione della domanda di saldo), allegando i nuovi preventivi di spesa², conformi e confrontabili con quelli originari, la documentazione tecnico – economica eventualmente prevista e la relazione tecnica giustificativa redatta dal tecnico progettista, la quale attesti la congruità delle offerte, il rispetto dei requisiti richiesti e specifichi le motivazioni poste a base della modifica. Alla relazione dovrà essere allegato il nuovo quadro economico e, se del caso, l'autorizzazione del Direttore dei lavori. Se previsto dalla normativa, inoltre, resta in capo al beneficiario / direttore dei lavori, l'obbligo di comunicare le variazioni agli altri Enti competenti.

Qualora all'esito delle verifiche, anche effettuate in fase di saldo, risulti che non è rispettato anche uno solo dei requisiti indicati, la modifica non sarà approvata e la relativa spesa non sarà ammissibile. In caso di mancato riscontro delle predette condizioni, qualora la modifica sia comunque realizzata, sarà di applicazione quanto previsto nei casi di variante non preventivamente approvata, inclusa l'applicazione delle eventuali riduzioni / esclusioni / revoche previste in caso di mancata richiesta di variante e/o di parziale realizzazione delle operazioni.

² Nel caso del cambio fornitore, sussistendo la piena corrispondenza del bene oggetto di fornitura / servizio a quello originariamente identificato in fase di Domanda di Sostegno, è possibile allegare un unico preventivo fornito dal nuovo fornitore.

In ogni caso, sia per le varianti che per i cambi fornitori e per le modifiche di dettaglio, per tutti i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo *on-line* per la richiesta dei preventivi.

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf

14.3.2. Beneficiari pubblici

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, le varianti in corso d'opera, nel caso delle opere e dei lavori pubblici, potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalle presenti Disposizioni e dai bandi di attuazione.

Sono considerate varianti in corso d'opera quelle scaturite dalla necessità di modifica determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto.

Le varianti in corso d'opera riconoscibili a contributo, se in aumento, non possono eccedere lo stanziamento fissato per la voce "imprevisti" del quadro economico e devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo dei lavori da contratto. Restano a carico del Beneficiario somme eccedenti la percentuale indicata, in quanto non recuperabili dalle altre voci del quadro economico.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal Soggetto Attuatore, che acquisisce la documentazione tecnica unitamente al quadro di raffronto economico e, laddove necessario, pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni ulteriori ed eventuale atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta esecutrice.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera che, fatte salve le cause di forza maggiore:

- comportino una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione / rimodulazione;
- modifichino radicalmente le caratteristiche del progetto;
- alterino il punteggio attribuito in fase di istruttoria.

Le varianti in corso d'opera non sono autorizzate nei casi in cui determinino una modifica della funzionalità e/o della finalità dell'iniziativa progettuale, nonché degli obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità della tipologia di intervento e/o del punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione.

Analoghe disposizioni si applicano alle eventuali varianti progettuali presentate dal beneficiario dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione e prima dell'espletamento delle procedure di gara.

Le varianti in corso d'opera non richieste e, pertanto, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano l'applicazione di riduzioni / esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e

sanzioni), fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nei capoversi precedenti.

Inoltre, qualora la variante non preventivamente autorizzata comporti il verificarsi di una delle predette condizioni di non ammissibilità delle varianti, si procederà alla revoca parziale o totale del contributo concesso, nonché all'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

14.4. Subentro (cambio) del Beneficiario

Il cambio del beneficiario, con conseguente trasferimento degli impegni, può verificarsi:

- per cambiamento dell'assetto proprietario o cessione dell'attività;
- per incapacità di lunga durata del Beneficiario;
- per decesso del Beneficiario.

Il subentro è ammesso purché si confermino le condizioni di ammissibilità, incluso il rispetto del punteggio minimo previsto dal bando, già verificati in capo al beneficiario iniziale.

La richiesta di subentro viene presentata attraverso l'apposita domanda presente sul SIAN (variante per cambio beneficiario). Nei casi di subentro per cause di forza maggiore (decesso o incapacità di lunga durata del Beneficiario), la richiesta di subentro deve essere preceduta dalla comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) n. 640/2014.

14.4.1. Cessione di azienda

Successivamente all'emanazione del Provvedimento di concessione e prima del pagamento del saldo, il Beneficiario di una misura ad investimento può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, e quest'ultimo può subentrare purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento del medesimo punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione. Analoghe disposizioni si applicano anche qualora la cessione intervenga nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della Domanda ed il Provvedimento di concessione. In quest'ultimo caso, il subentro è ammesso purché si confermino le condizioni di ammissibilità ed il punteggio verificati in capo al richiedente iniziale.

Il subentrante è tenuto, pertanto, a notificare al Soggetto Attuatore competente le variazioni intervenute entro il termine di 30 giorni solari dal perfezionamento della transazione, nonché a costituire il fascicolo aziendale. Inoltre il subentrante deve impegnarsi con apposita dichiarazione a mantenere gli impegni assunti per il periodo vincolativo dal beneficiario originale. Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità aziendale previsti nelle norme attuative della misura/tipologia di azione o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti del cedente medesimo la procedura di revoca ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

In caso di cambiamento dell'assetto proprietario (ad esempio nel caso in cui vi sia cambio della natura giuridica di una società, una società che ne incorpora un'altra, oppure il beneficiario singolo

diventa beneficiario in forma societaria) o di cessione dell'attività ad altro soggetto, il subentrante deve produrre tutta la documentazione necessaria affinché il Soggetto Attuatore competente possa valutare l'entità e le modalità di tali cambiamenti, ed in particolare:

- Domanda di variante per cambio beneficiario attestante la modifica / cessione avvenuta;
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Certificato della camera di commercio aggiornato (se pertinente);
- Statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- Dichiarazione ed eventuale documentazione attestante che i cambiamenti intervenuti non influiscono sull'ammissione a finanziamento e sui relativi criteri adottati in fase di selezione (la dichiarazione va presentata se il contenuto della stessa non è già previsto nella Domanda di Variante per cambio beneficiario);
- Dichiarazione che verranno rispettati gli impegni assunti in sede di finanziamento da parte del subentrante e, in generale, quanto previsto nei bandi e negli atti relativi al finanziamento ovvero dichiarazione di impegno a sottoscrivere gli impegni previsti nel provvedimento di concessione (la dichiarazione va presentata se il contenuto della stessa non è già previsto nella Domanda di Variante per cambio beneficiario);
- Eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi societari che si impegnano a rispettare gli impegni previsti dal bando (se pertinente);
- Contratti di cessione o subentro (se pertinenti) / documentazione attestante la cessione in locazione dell'attività per il periodo di vincolo (in caso di cessione dell'attività per locazione di opere finanziate attraverso una misura ad investimento);
- Eventuale ulteriore documentazione specifica prevista dai bandi ai fini dell'ammissibilità e valutazione.

Nel caso di cessione di azienda o di un ramo della stessa successivamente al saldo dell'operazione, e comunque durante il periodo vincolativo, il cessionario deve presentare al Soggetto Attuatore competente la Domanda di Variante per cambio beneficiario indicante come Beneficiario la propria azienda e con allegata copia dell'atto di cessione. Con tale domanda il cessionario sottoscrive anche gli impegni in essere durante il periodo vincolativo. Ad ogni modo, eventuali violazioni degli obblighi prescritti durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di decadenza nei confronti del Beneficiario originario.

14.4.2. Decesso del Beneficiario

Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, l'erede può fare richiesta di subentro. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come erede provveda alla costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale. Inoltre, l'erede dovrà presentare al competente Soggetto Attuatore tutta la documentazione idonea ad attestare la sua posizione, e cioè:

- Dichiarazione sostitutiva attestante il decesso del beneficiario;
- Documentazione idonea ad attestare la linea ereditaria (successione);
- In caso di coeredi, consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario a subentrare;
- Dichiarazione di impegno del subentrante a rispettare le prescrizioni, gli obblighi e gli impegni previsti dalle disposizioni, ecc.;

- Se del caso, titolo di possesso dei beni relativi all'investimento previsto;
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

14.4.3. Incapacità di lunga durata del Beneficiario

In caso di incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario, dovrà essere prodotta la documentazione attestante tale incapacità. Attraverso detta documentazione dovrà essere provata l'impossibilità del Beneficiario di continuare l'attività e di portare a termine gli impegni assunti in sede di partecipazione al bando (solo in questo caso potrà essere identificata come causa di forza maggiore).

15. Domande di Pagamento

15.1. Presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Domande di Pagamento per Anticipazione;
- Domande di Pagamento per Acconto (SAL);
- Domande di Pagamento per Saldo.

La presentazione di una Domanda di Pagamento per Saldo è sempre obbligatoria ai fini della chiusura delle operazioni.

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La presentazione avviene per via telematica per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati o, in alternativa, in proprio (utente qualificato).

Per le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento si rimanda al Par. 9.2.

15.2. Domanda di Pagamento per Anticipazione

I Beneficiari del sostegno agli investimenti sia materiali che immateriali di cui all' art. 45 del Reg (UE) n. 1305/2013, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, possono richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"* del MiPAAFT, forniscono un elenco indicativo delle Sotto-misure del PSR che possono prevedere operazioni di

investimento e per le quali, pertanto, se non diversamente previsto dai bandi, è possibile richiedere l'anticipazione ai sensi dell'art. 45 del Reg (UE) n. 1305/2013.

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso. Nel caso di Enti Pubblici, l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico, rimodulato dopo l'appalto ed al netto della voce Imprevisti, solo qualora il Beneficiario abbia applicato in sede gara un punteggio non superiore a 70 punti percentuali per gli aspetti qualitativi o nel caso abbia fatto ricorso al criterio del prezzo più basso; nel caso in cui, invece, il Beneficiario applichi un punteggio superiore a 70 punti percentuali per gli aspetti qualitativi, l'ammontare massimo dell'anticipo non potrà superare il 35% del contributo pubblico, rimodulato dopo l'appalto e sempre al netto della voce Imprevisti.

Qualora, in casi del tutto eccezionali, il beneficiario decida di presentare la domanda di anticipo prima che siano espletate tutte le procedure di gara, sarà possibile riconoscere l'anticipo solo ed esclusivamente in relazione agli importi rimodulati a seguito delle gare espletate. In nessun caso è possibile presentare più di una domanda di anticipo.

Ai fini dell'attuazione della Sotto-misura 19.4 il GAL può richiedere un'anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico delle spese di gestione e di animazione, ai sensi dell'art. 42, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per "adeguata garanzia", nel caso dei Beneficiari privati, si intende una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti autorizzati. Nel caso dei Beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia fideiussoria uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. Le istruzioni operative n. 39 del 26/09/2017 e n. 49 del 19/09/2019 dell'OP AgEA, alle quali si rimanda, definiscono la procedura per la gestione delle garanzie nell'ambito della programmazione 2014/2020 e forniscono i modelli di garanzia e di dichiarazione di impegno resi disponibili sul SIAN.

In tutti i casi, la garanzia deve essere emessa a favore dell'OP AgEA e deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato. L'importo anticipato, nel caso dei Beneficiari pubblici, è commisurato all'importo rideterminato a seguito dei ribassi d'asta.

La garanzia fideiussoria è svincolata solo a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Nel caso in cui l'intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo ed anche a seguito di variante approvata, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato (cfr. Esempio 1 nel seguente box). Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché l'anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione degli interessi non sarà dovuta, come stabilito dalle vigenti *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"*.

Esempio 1	
a) Importo del contributo approvato	100.000
b) Anticipo richiesto / erogato	$(100.000 * 50\%) = 50.000$
c) Importo delle spese rendicontate a saldo	90.000
d) Anticipo "corretto"	$(90.000 * 50\%) = 45.000$
e) Importo sul quale sono calcolati gli interessi maturati	$(50.000 - 45.000) = 5.000$

Inoltre, nel caso in cui l'intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo erogato, si procede a recuperare gli importi erogati in eccesso, maggiorati degli interessi maturati.

15.3. Domande di Pagamento per SAL e Saldo

I singoli bandi di attuazione specificano la documentazione tecnica / amministrativa da presentare a corredo delle Domande di Pagamento per i singoli SAL e per il Saldo.

15.3.1. Acconti (SAL)

Per le Misure che non prevedono l'erogazione di Premi, l'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 20% dell'importo totale della spesa ammessa in sede di concessione o di rimodulazione del contributo.

In attuazione della DGR n. 139/2018 ed a testimonianza dell'avvenuto avvio delle operazioni, è possibile presentare la prima Domanda di acconto per un importo anche inferiore.

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso / rimodulato.

In attuazione del DRD n. 76 del 02/04/2020, al fine di garantire maggiore liquidità ai beneficiari nel periodo di emergenza COVID:

- è consentita la presentazione delle Domande di pagamento per Stati Avanzamento Lavori (SAL) anche per importi inferiori al 20%, in deroga all'importo minimo di spesa giustificata previsto al presente paragrafo, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso / rimodulato;
- in fase di SAL, è consentito ammettere a contributo anche i pagamenti riferiti a fatture di acconto sulla base di contratti di fornitura / ordini per macchinari o per la realizzazione di opere. Le fatture di acconto dovranno essere completamente saldate e quietanzate, a fronte di un contratto debitamente sottoscritto. In tale ipotesi, alla Domanda di Pagamento per SAL, in aggiunta a quanto già previsto dalle presenti Disposizioni Generali e dai singoli bandi, dovranno essere allegate le fatture quietanzate relative ai pagamenti

in acconto, nonché: i) l'elenco descrittivo degli interventi in corso di completamento e delle relative spese sostenute; ii) la copia dei contratti / ordini, relativi a lavori, servizi e forniture, in base ai quali si è dato corso ai pagamenti delle fatture di acconto; iii) una dichiarazione del beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli investimenti e/o alle opere previste dal progetto finanziato.

15.3.2. Conclusione delle operazioni e Saldo

La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento individuale di concessione / proroga. La presentazione della Domanda oltre il termine prescritto comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo al Soggetto Attuatore competente, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture.

In particolare, il completamento degli investimenti relativi ai lavori è attestato dalla presentazione della Dichiarazione di fine lavori. Per gli Enti Pubblici, inoltre, è richiesta la presentazione dello Stato finale, del Certificato di ultimazione lavori, del Certificato di regolare esecuzione ovvero di Collaudo e del Provvedimento di approvazione della regolare esecuzione / collaudo, dal quale risulti l'accertamento in loco finalizzato alla verifica dell'effettiva realizzazione dell'opera.

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione delle attività e/o dei lavori, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di concessione del finanziamento; nel caso degli investimenti, le verifiche devono accertare anche l'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento (anche a seguito dell'accertamento *in situ*). Nei casi di interventi su beni immobili rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, è necessario acquisire il certificato di agibilità come previsto al Par. 12.2.

Qualora, a completamento delle operazioni, si generino economie di spesa, i Beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Maggiori costi rispetto alla spesa ammessa e approvata con il Provvedimento di concessione / rimodulazione / variante restano a totale carico del Beneficiario, ancorché soggetti alle verifiche del competente Soggetto Attuatore.

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora sia riscontrato che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e per la revoca della concessione del contributo, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto è funzionale e il progetto rispetta gli obiettivi originariamente prefissati, è possibile riconoscere ed ammettere le spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati ed applicando la rideterminazione dell'importo delle spese generali, commisurandole, nel rispetto dei limiti percentuali definiti nel provvedimento di concessione / rimodulazione / variante, alle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Inoltre, nel caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto al progetto approvato, si applica la rideterminazione, proporzionale alle spese effettivamente rendicontate, per tutte le voci di spesa che prevedono una percentuale massima rispetto alla spesa totale ammissibile (es. acquisto terreni, acquisto immobili ecc.).

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa.

15.4. Rendicontazione delle spese

15.4.1. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni possono assumere la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

Ai sensi dell'art. 131, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili contenute in una Domanda di Pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Nel caso del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati attraverso fatture debitamente quietanzate, queste dovranno:

- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato – indicando il riferimento al PSR Campania 2014-2020, la Misura ed il titolo del progetto – ai preventivi – che verranno nelle stesse esplicitamente richiamati – o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate;
- riportare il CUP e, quando applicabile, il CIG.

Ogni fattura, inoltre, dovrà essere accompagnata da apposita liberatoria rilasciata dal venditore / creditore. Al fine di evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, oltre a verificare la presenza del CUP e del CIG, il Soggetto Attuatore, all'esito positivo dell'istruttoria della Domanda di Pagamento, provvede ad annullare le fatture (limitatamente alle fatture emesse prima del 1 gennaio 2019), o gli altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, ponendo un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014-2020 e alla relativa Misura / Sottomisura / Tipologia di intervento (nel

caso di ammissibilità parziale del titolo di spesa, va indicato l'ammontare della spesa ammessa a contributo).

Nel caso degli Enti pubblici, la documentazione a sostegno della rendicontazione delle spese deve essere costituita da:

- fatture e/o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- provvedimento di liquidazione, mandato, quietanza e liberatoria.

Gli Enti pubblici (e, in particolare, i soggetti puntualmente indicati nella Circolare interpretativa del MEF n. 1/DF del 9 marzo 2015) sono tenuti, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e ss.mm.ii., ad accettare fatture esclusivamente in formato elettronico. Inoltre, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1 gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

In caso di fatture elettroniche, durante la fase di istruttoria della Domanda di Pagamento non è possibile la timbratura delle relative fatture³. Ai fini della verifica dell'originale delle fatture elettroniche, queste dovranno essere presentate dal Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti forme:

- file xml, firmato digitalmente dal fornitore;
- copia analogica del documento informatico corredata da apposita attestazione di conformità all'originale, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., ovvero copia cartacea con timbro recante "copia conforme all'originale" e firma dell'incaricato.

15.4.2. Contributi in natura - Lavori in economia

I contributi in natura, inclusi i lavori in economia, sono rendicontati nelle forme e nei modi indicati nei singoli bandi di attuazione, laddove previsti.

³ La Conferenza Stato-Regioni del 05/11/2020 ha espresso l'intesa sull'addendum alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020". Tale addendum prevede un'integrazione al paragrafo 3.17, relativa ad alcune specificazioni sulle condizioni di eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica. In particolare, la condizione per l'eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall'inserimento del CUP relativo ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza, o da scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "PSR ... Tipo di operazione ... bando di cui alla Delibera ... n. domanda ...". Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP, non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture emesse prima della presentazione della domanda di sostegno, e relative: i) alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art.42 TFUE; ii) alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento. Tali fatture devono, in ogni caso, risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato e riportare un'adeguata scrittura equipollente.

15.5. Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari

La normativa dell'UE non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. A tal proposito, si rimanda alle regole generali sui costi semplificati, previste dall'articolo 67, par. 1, lett. b), c), d) ed e), e dagli articoli 68, 68-bis e 68-ter del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, in riferimento alle Misure non connesse alle superfici, il PSR individua le seguenti ulteriori tipologie:

- Somme forfettarie (premi) per aiuti all'avviamento di imprese per: i) giovani agricoltori (Sotto-misura 6.1); ii) attività extra-agricole nelle zone rurali (Sotto-misura 6.2) – ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Finanziamento a tasso forfettario, per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (Misura 9) – ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Somme forfettarie per il sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (Sotto-misura 21.1) - ai sensi dell'art. 39 ter del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/872.

Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella Domanda di Pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

Per le Tipologie di intervento 7.3.1, 10.2.1, 16.1.1 e 16.9.1 per le spese di funzionamento (costi indiretti) si fa ricorso all'opzione prevista dall'articolo 68 paragrafo 1) lettera b del reg (UE) 1303/2013 il quale prevede che tale categoria sia calcolata in termini forfettari nella misura del 15% del costo diretto ammissibile per il personale rendicontato in domanda di pagamento.

Infine, relativamente alla Tipologia di intervento 2.3.1, nell'eventualità di contratti in *house* o di accordi / convenzioni tra pubbliche Amministrazioni, si potrà fare riferimento alla determinazione delle tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b), conformemente a quanto previsto dallo stesso articolo al comma 5, lett. b). In questo caso saranno presi quale riferimento i costi standard definiti nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

Inoltre, con l'approvazione della versione 10.1 del PSR sono state introdotte le seguenti opzioni di costi semplificati, che saranno di applicazione a partire dai bandi pubblicati a partire dal 2022.

Per la Tipologia di intervento 4.1.1 sono adottate opzioni semplificate di costi per alcune categorie di opere secondo le Metodologie sviluppate da ISMEA, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come di seguito elencate:

- Tabelle standard di costi unitari – articolo 67, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale ad una o più categorie di costo definite – articolo 67, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Infine, per la Tipologia di intervento 16.1.2, in relazione alle spese per il personale, sono di applicazione le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le quali il riferimento utilizzato è il Documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" messo a punto RRN. Inoltre, in relazione alle spese generali (costi indiretti), si applicano le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 68, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le quali è stato definito un tasso forfettario sulla base di quanto applicato nell'ambito del programma Horizon 2020.

15.6. Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale è stata accolta la Domanda di Sostegno, compresa la verifica degli impegni, degli altri obblighi e di quelle condizioni di ammissibilità che sono soggette a possibili cambiamenti durante l'attuazione dell'operazione;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati (tranne se si applicano le ipotesi di costi semplificati di cui al paragrafo 15.5 delle presenti disposizioni).

I controlli amministrativi comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento a periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse agli investimenti comprendono, inoltre, almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d., *visita in situ*) per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo. La visita sul luogo dell'operazione non è obbligatoria qualora l'operazione sia compresa nel campione selezionato per il controllo in loco (cfr., Par. 17.2), da svolgere a norma dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 – in tale caso, il controllo in loco include anche le verifiche che di norma vengono effettuate durante la visita sul luogo dell'operazione).

Nell'ambito delle misure di semplificazione delle procedure in risposta all'emergenza COVID 19, con DRD n. 76 del 02/04/2020, è stato stabilito che:

- nel caso delle operazioni non connesse agli investimenti ai sensi dell'art. 45 del Reg (UE) n. 1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visite in situ), ancorché previste dai bandi;
- nel caso delle operazioni connesse agli investimenti ai sensi dell'art. 45 del Reg (UE) n. 1305/2013, non saranno effettuate visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visite in situ) in fase di anticipo e SAL, bensì le stesse saranno effettuate in fase di saldo.

Ai sensi del par. 5 dell'articolo 48 del Reg (UE) n. 809/2014, per ragioni debitamente giustificate, è possibile stabilire le condizioni entro le quali non ricorre l'obbligo di effettuare tali visite sul luogo dell'operazione, in caso di investimenti di piccola entità e/o in caso vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. A tal fine con DRD n. 76 del 02/04/2020 sono stati definiti di piccola entità gli investimenti di importo inferiore a 25.000 euro, per i quali non ricorre l'obbligo di effettuare la visita in situ, fatta salva la consegna da parte del beneficiario di adeguata documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'operazione. Inoltre, con DRD n. 84 del 17/04/2020, è stato stabilito che, sono considerate operazioni con rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, per le quali non ricorre l'obbligo di effettuare la visita in situ, le fattispecie di seguito elencate:

- acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

In queste fattispecie, il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati.

La decisione di non effettuare la visita sul luogo dell'operazione, e le relative motivazioni, formano oggetto di registrazione sul SIAN.

In coerenza con quanto previsto dall'Organismo Pagatore AgEA con le Istruzioni Operative n. 25 del 10 aprile 2020, con DRD n. 84 del 17/04/2020 sono state definite le modalità alternative equivalenti per lo svolgimento delle visite in situ in situazione di emergenza COVID-19, come previsto dal Reg (UE) n. 2020/532 per l'anno civile 2020.

Se le visite in situ non possono essere eseguite in modalità alternativa equivalente, in quanto non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti a causa delle limitazioni degli spostamenti imposte dai provvedimenti restrittivi emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, o anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, le visite in situ saranno eseguite con procedura ordinaria, (cioè effettuando la visita in situ presso il luogo di realizzazione dell'operazione) al termine del periodo emergenziale, anche dopo il pagamento del saldo finale.

Per l'anno civile 2021, con il Regolamento (UE) n. 2021/725, la Commissione ha prorogato le misure emergenziali già introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/532. L'OP AgEA ha recepito tali disposizioni con le Istruzioni Operative n. 81 del 04/08/2021, stabilendo, tra l'altro, che le modalità alternative equivalenti per l'esecuzione delle visite in situ si applicano sino alla data del 31 luglio 2021.

Il Manuale dell'AdG per lo svolgimento delle visite in situ in applicazione del DRD n. 84 del 17/04/2020, è disponibile sul sito internet del PSR al seguente link:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html.

In applicazione delle Istruzioni operative n. 81 del 04/08/2021, il paragrafo 2.3 “Visite in situ in situazione di emergenza COVID-19” del suddetto Manuale non si applica a partire dal 01 agosto 2021.

Il trattamento delle Domande di Pagamento prevede le seguenti fasi:

- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica della conformità dell’operazione e dei costi);
- revisione delle Domande di Pagamento;
- predisposizione dell’elenco di liquidazione.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa. In particolare, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, il Soggetto Attuatore competente esamina la Domanda di Pagamento ricevuta dal Beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, determinando:

- a) l’importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di Pagamento e nei limiti del Provvedimento di concessione / rideterminazione del contributo;
- b) l’importo cui il Beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento.

Se l’importo esposto nella Domanda di Pagamento, di cui alla lettera a), supera per più del 10% l’importo accertato a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, di cui alla lettera b), si applica una sanzione amministrativa sull’importo di cui alla lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario dimostra in modo soddisfacente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile; a tal fine, il Beneficiario trasmette al competente Soggetto Attuatore la necessaria documentazione probante, entro i termini stabiliti dallo stesso.

Tale sanzione si applica *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui al par. 17.2 delle presenti disposizioni.

Nel caso in cui l’istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della Domanda di Pagamento, prima della conclusione del procedimento, si provvede ad inviare al Beneficiario un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nell’ambito del quale sono indicate: i) le motivazioni della non ammissibilità; ii) il termine per far pervenire eventuali memorie e/o controdeduzioni, che corrisponde a 10 giorni solari dalla data di consegna della comunicazione.

In caso di istruttoria che determini l’ammissibilità della Domanda di Pagamento, invece, si procede alla definizione del lotto di pagamento, alla revisione delle Domande di Pagamento, nonché alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. Gli elenchi di liquidazione così predisposti sono trasmessi all’Organismo Pagatore AgEA.

L’erogazione del contributo ai Beneficiari compete all’Organismo Pagatore AgEA.

16. Impegni e obblighi

Come previsto dall'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, dal vigente Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché dalle specifiche Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, qualora il Beneficiario contravvenga agli impegni assunti e/o agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni generali di attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o dal bando, sarà sanzionato, previo contraddittorio, come dettagliato nel Par. 17.4 del presente documento.

16.1. Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dall'art. 71, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Il citato articolo, in particolare, prevede che per tali tipologie di investimenti, il contributo del FEASR debba essere restituito dal Beneficiario qualora, entro il suddetto termine dal pagamento finale, sia verificata una tra le seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione Campania;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi e/o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nei singoli bandi.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri beni aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli dei beni sostituiti può essere ammessa, previa acquisizione del parere positivo del Soggetto Attuatore competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o di miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e di macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio,

derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (ad esempio, maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per localizzazione in zona svantaggiata).

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di stabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio della Regione Campania, il Beneficiario stesso ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente. In ogni caso, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio della Regione Campania, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero delle somme già erogate.

16.2. Inizio lavori

Laddove applicabile, il Beneficiario è tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore, nelle modalità e termini indicati nel Decreto di concessione e/o nei bandi:

- l'avvenuto inizio dei lavori, trasmettendo contestualmente il Verbale di consegna e di inizio dei lavori;
- l'eventuale nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere.

Il Beneficiario pubblico trasmette, inoltre, il contratto di appalto registrato. È ritenuto nullo il contratto redatto in difformità da quanto disposto dalla Legge 136/10 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (evidenza degli estremi dei conti correnti, partita IVA, codice fiscale).

16.3. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari delle Misure del PSR sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

16.3.1. PEC

Come già indicato nel Paragrafo 10.1, Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, così come il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni).

16.3.2. Rispetto del cronoprogramma

Il Provvedimento di concessione, in coerenza con quanto stabilito dai bandi, specifica la tempistica per la realizzazione degli interventi ed i termini entro i quali dovranno essere ultimati. Sempre in coerenza con il bando, il Provvedimento prescrive, altresì, i termini ultimi per la presentazione delle

Domande di Pagamento. Il mancato rispetto delle scadenze previste comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni).

16.3.3. Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti. In caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, l'obbligo di comunicazione entro 15 giorni solari degli estremi del conto di tesoreria decorre dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di rimodulazione del contributo.

Per tutte le Misure, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

Per quanto attiene alle spese sostenute dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno, ma prima della assegnazione del CUP, è consentito che la movimentazione finanziaria sia avvenuta attraverso un conto corrente, intestato o co-intestato al Beneficiario, differente dal conto corrente dedicato, a patto che il pagamento sia stato effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tale previsione si applica anche alle spese generali relative agli investimenti di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, par. 2, lett. c), sostenute prima della presentazione della Domanda di Sostegno (ma comunque, entro i 24 mesi precedenti la data della presentazione della domanda, e, in ogni caso, successivamente al 20 novembre 2015) e alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento e, comunque, successivamente al 1 gennaio 2016, nei casi previsti dal bando.

Inoltre, nella descrizione del giroconto, con il quale si traccia l'uscita dal conto dedicato verso il conto utilizzato per questi pagamenti, deve essere riportato il CUP e gli altri elementi richiesti per i pagamenti previsti nel presente documento (Par. 15.4). Inoltre, ciascuna operazione di giroconto si deve riferire ad una singola operazione e deve essere corredata di tutti gli elementi che consentano una facile identificazione della spesa.

16.3.4. Obblighi in materia di adempimenti contabili

Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (ad es. codice progetto nelle causali di pagamento / fatture).

Tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, ecc.), cartacei ed informatici, inoltre, dovranno obbligatoriamente indicare il CUP.

Da tale obbligo sono esclusi i documenti relativi:

- alle spese generali sostenute prima della presentazione della Domanda di Sostegno (e comunque, entro i 24 mesi precedenti alla data della presentazione della Domanda e, in ogni caso, successivamente al 20 novembre 2015) laddove previsto dal bando, e purché le stesse siano documentate e presentate al Soggetto Attuatore contestualmente alla Domanda di Sostegno;
- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento e, comunque, successivamente al 1 gennaio 2016, nei casi previsti dai bandi e purché le stesse siano documentate e presentate al Soggetto Attuatore contestualmente alla Domanda di Sostegno;
- alle spese sostenute nel periodo tra la Domanda di Sostegno ed il Provvedimento di concessione, laddove ammesso dai bandi. In questo caso, comunque, è possibile richiedere il CUP anche prima del provvedimento di concessione.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto approvato, il Beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è obbligatorio allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del

documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti con modalità differenti.

Nel caso di spese rendicontate per le attività svolte dal personale dipendente deve essere prodotta la busta paga del dipendente che ha svolto l'attività e apposito prospetto riepilogativo (time-sheet) del tempo impiegato sottoscritto dal dipendente stesso e dal competente responsabile; sono ammissibili anche i relativi oneri riflessi purché giustificati con apposita documentazione.

Tutti i documenti ed i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per tutto il periodo dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

16.3.5. Rispetto della normativa sugli appalti

I beneficiari pubblici sono tenuti a compilare e trasmettere la check-list di autovalutazione fornita dall'Organismo Pagatore AgEA per una preliminare autovalutazione della procedura di appalto.

Il rispetto della normativa sugli appalti pubblici è sempre oggetto di verifica da parte dei Soggetti Attuatori. L'accertamento è effettuato sulla base di specifiche e dettagliate liste di controllo, finalizzate ad accertare il rispetto delle norme applicabili.

Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti Beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie, fino ai casi di revoca totale del provvedimento di

concessione dei contributi e restituzione delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degli interessi previsti.

I criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici sono definite nell'ambito del D.M. n. 10255 del 22/10/2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione n. C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, ex articolo 21 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018. Le vigenti Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni recepiscono tali criteri.

Inoltre con DRD n. 53 del 05/03/2020 sono state approvate le tabelle di dettaglio contenenti le riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Tali tabelle sono pubblicate sul sito internet del PSR Campania al seguente link:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html

16.3.6. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*), (4.2.2, 6.2.1, 6.4, 16.1.2, 16.3.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.7.1 azione A e 16.9.1) l'impresa deve dichiarare, alternativamente, di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis*, oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis* per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. 1407/2013.

Si precisa che, dal mese di agosto 2020, tale dichiarazione non è più obbligatoria, in quanto la verifica può essere effettuata direttamente attraverso la consultazione del registro Registro Nazionale Aiuti (RNA). Pertanto, nei bandi delle suddette misure, pubblicati successivamente all'adozione delle presenti disposizioni, dovrà essere inserita la specifica informativa, disponibile sul sito internet del PSR, e dovrà essere precisato che si provvederà d'ufficio al controllo del massimale *de minimis*.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (come definiti nel Par. 8.3) e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento *de minimis* non beneficiano di detti aiuti in regime *de minimis*.

16.3.7. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento in originale, nonché di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e

contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni.

16.3.8. Monitoraggio

Il Beneficiario ha l'obbligo di rendere disponibili i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'operazione richiesti dal Soggetto Attuatore e dalle altre Autorità regionali, nazionali e comunitarie coinvolte nell'attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma.

16.3.9. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (Par. 14.4).

16.3.10. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III), come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Tale obbligo non si applica per operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o

di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i. sostegno pubblico complessivo per l'intervento che supera 500 000 EUR;
- ii. operazione consistente nell'acquisto di un bene materiale, ovvero nel finanziamento di un'infrastruttura, ovvero di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e i seguenti elementi:

- a) emblema dell'Unione Europea, in conformità con gli standard grafici presentati sul portale web dell'UE (http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

- b) per la Misura 19, anche il logo di LEADER.

Tali informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

16.4. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata via PEC dal beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo, comporta la decadenza totale dall'aiuto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e l'applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo.

Sulla base della richiesta di rinuncia avvenuta a mezzo PEC, il Soggetto Attuatore competente verifica che siano rispettate le condizioni per la presentazione della Domanda di rinuncia sul SIAN.

16.5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, il Beneficiario non è tenuto alla restituzione (né parziale, né totale) degli importi percepiti in relazione agli interventi realizzati, né si applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore è subordinato all'espletamento delle necessarie attività di verifica da parte degli Uffici competenti.

17. Controlli e sanzioni

Ai fini della corretta implementazione del sistema di attività di controllo del PSR occorre far riferimento alle disposizioni in merito contenute nel quadro regolamentare definito a livello europeo – e, in particolare, il Reg. (UE) n. 1306/2013, il Reg. (UE) n. 640/2014 ed il Reg. (UE) n. 809/2014.

17.1. Controlli amministrativi

Il sistema istituito dalla Regione Campania in applicazione di quanto disposto dall'art. 58, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno e di Pagamento, come definito nei Paragrafi 13 e 15.6 delle presenti Disposizioni. Ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014, tali controlli sono svolti al fine di verificare:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella Domanda di Sostegno, nella Domanda di Pagamento o in altra dichiarazione;

- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, nonché le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

In riferimento alle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali, così come stabilito dall'art. 48 del suddetto Regolamento, tutte le Domande di Sostegno e tutte le Domande di Pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai Beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti richiesti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante tale tipo di controlli.

Come precisato nel Par. 13 delle presenti Disposizioni, ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE / nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento, come indicato nel Par. 15.6 delle presenti Disposizioni, comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la Domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applica una delle forme o dei metodi di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e) del Reg (UE) n. 1303/2013.

17.2. Controlli in loco

Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014:

- i controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR;
- i controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle Domande di Pagamento e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati in essa contenuti sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- i controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi degli articoli 49 e 50 dello stesso Regolamento, i controlli in loco sulle operazioni approvate sono organizzati sulla base di un idoneo campione e, per quanto possibile, eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5% della spesa co-finanziata dal FEASR, che non riguardi operazioni per le quali sono stati

richiesti solo anticipi, pagata ogni anno civile dall'OP AgEA. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo tiene conto, in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
- c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
- d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
- e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

In coerenza con quanto previsto dall'Organismo Pagatore AgEA con le Istruzioni Operative n. 25 del 10 aprile 2020, con DRD n. 84 del 17/04/2020 sono state definite le modalità alternative equivalenti per lo svolgimento dei controlli in loco in situazione di emergenza COVID-19, come previsto dal Reg (UE) 2020/532 per l'anno civile 2020.

Per l'anno civile 2021, con il Regolamento (UE) n. 2021/725, la Commissione ha prorogato le misure emergenziali già introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/532. L'OP AgEA ha recepito tali disposizioni con le Istruzioni Operative n. 81 del 04/08/2021, stabilendo, tra l'altro, che le modalità alternative equivalenti per l'esecuzione dei controlli in loco si applicano sino alla data del 31 luglio 2021.

Il Manuale dell'AdG per lo svolgimento dei controlli in loco, in applicazione del DRD n. 84 del 17/04/2020, è disponibile sul sito internet del PSR al seguente link:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html

Ai sensi dei citati Regolamenti, per gli anni civili 2020 e 2021, il campione di controllo per i controlli in loco copre almeno il 3% delle spese di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 809/2014 e cofinanziate dal FEASR che non riguardi operazioni per le quali sono stati richiesti solo anticipi.

17.3. Controlli ex post

Come stabilito dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, l'Autorità competente realizza i controlli ex post sulle operazioni connesse agli investimenti al fine di verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Stabilità delle operazioni) o descritti nel PSR.

Ai sensi del par. 2 del suddetto art. 52, tali controlli coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al precedente capoverso e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

A tal fine, il campione delle operazioni da sottoporre ai controlli ex post si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni / Tipologie di intervento / Sotto-misure / Misure. Una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del campione è selezionata a caso.

In coerenza con quanto previsto dall'Organismo Pagatore AgEA con le Istruzioni Operative n. 25 del 10 aprile 2020 e con il DRD n. 84 del 17/04/2020, in situazione di emergenza COVID-19, come

previsto dal Reg (UE) 2020/532, la visita ex post può essere effettuata con modalità alternativa equivalenti per l'anno civile 2020.

Per l'anno civile 2021, con il Regolamento (UE) n. 2021/725, la Commissione ha prorogato le misure emergenziali già introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/532. L'OP AgEA ha recepito tali disposizioni con le Istruzioni Operative n. 81 del 04/08/2021, stabilendo, tra l'altro, che le modalità alternative equivalenti per l'esecuzione dei controlli in loco si applicano sino alla data del 31 luglio 2021.

Ai sensi dei citati Regolamenti, per gli anni civili 2020 e 2021, il campione di controllo per i controlli ex-post copre almeno lo 0,6% della spesa FEASR per le operazioni di investimento al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

17.4. Sanzioni, riduzioni, esclusioni

Le disposizioni applicabili in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni sono sancite nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 898/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

In aggiunta alla sanzione prevista dall'art. 63 del Reg (UE) 809/2014, per l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni, si rimanda allo specifico documento approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018 e, per gli appalti pubblici, alle tabelle approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020.

18. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i Responsabili dei procedimenti sono individuati nei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Soggetti Attuatori competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/imprese/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

19. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle Domande di Sostegno, avanzate dai potenziali Beneficiari. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

19.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'ufficio regionale competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante un "preavviso di diniego", indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Nel preavviso di diniego, inoltre, viene specificato che l'istanza non ammissibile sarà inserita nella sezione delle domande non ammissibili incluse nella Graduatoria Provinciale provvisoria e che l'esito del riesame sarà recepito nel provvedimento di approvazione della Graduatoria Regionale definitiva.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, come già indicato nei paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3.1, l'istante ha diritto di far pervenire al competente Soggetto Attuatore, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Per la presentazione delle istanze di riesame sul punteggio assegnato o sul contributo ammesso, il termine di 10 giorni decorre dalla pubblicazione sul BURC della Graduatoria Provinciale provvisoria, di cui al Paragrafo 13.3.1.

In ogni caso, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, come espressamente indicato nel Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno, il competente Soggetto Attuatore, nel caso in cui il riesame abbia avuto esito negativo, comunica all'interessato il provvedimento finale che riporta, con motivazione rafforzata, le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

Rispetto a tale provvedimento il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta la Graduatoria Regionale definitiva, dalla pubblicazione della quale, per gli aventi diritto, decorrono i termini per l'impugnazione attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

19.2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto definitivo di diniego, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data della notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

19.3. Ricorso al TAR

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto definitivo di diniego, può sempre esperire ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del Codice del processo amministrativo, deve essere notificato all'Amministrazione competente ed almeno ad un controinteressato, e deve essere successivamente depositato ai sensi degli articoli 41 e successivi del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Con la conclusione del procedimento amministrativo e l'emissione del relativo provvedimento di concessione al sostegno, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale.

19.4. Ricorso al giudice ordinario

Tutte le controversie ed impugnazioni che dovessero sorgere tra le parti successivamente alla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, aventi ad oggetto decadenza e/o riduzioni per inadempimenti del Beneficiario, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore – presso la quale si procederà alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione – e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

20. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei

dati personali”) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

L’Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è disponibile sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html

21. Disposizioni specifiche per la Misura 16 e per i beneficiari in forma collettiva

Con riferimento alla Misura 16, ad integrazione delle disposizioni generali definite nei precedenti paragrafi, e fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nei singoli bandi attuativi, si applicano le disposizioni riportate nella presente sezione.

Ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno nell’ambito della Misura 16 è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti.

Le disposizioni di cui al presente capitolo si applicano, laddove pertinenti, alle operazioni realizzate da beneficiari in forma collettiva.

21.1. Requisiti Generali

21.1.1. Fascicolo Aziendale e legami associativi

Come già anticipato nel precedente Paragrafo 8.1, in via propedeutica alla presentazione della Domanda di Sostegno e/o della Domanda di Pagamento, il “fascicolo aziendale” dovrà essere aperto / aggiornato / validato rispetto a tutti i soggetti, pubblici e privati, identificati dal CUAA.

Pertanto, nel caso di: i) partenariati costituendi tra soggetti pubblici e/o privati; ii) partenariati tra soggetti pubblici e/o privati già costituiti in una forma priva di soggettività giuridica (che, quindi, non assumono autonomi oneri fiscali e sociali), ciascun componente del partenariato deve predisporre / aggiornare / validare il proprio “fascicolo aziendale” ai fini della presentazione della Domanda, secondo le modalità già indicate nei precedenti Paragrafi 8.1.1 e 8.1.2.

Inoltre, con riferimento al soggetto capofila, è necessario che questi provveda attraverso il CAA ad indicare nel proprio “fascicolo aziendale” tutti i soggetti appartenenti al partenariato. Il soggetto capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare al CAA il documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci / partner. Su tale base il CAA dovrà provvedere a:

- inserire nel “fascicolo aziendale” del soggetto capofila il documento che prova la tipologia di Accordo e la delega al soggetto capofila stesso (ogni variazione relativa alla tipologia di

Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al capofila comporta un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);

- associare al “fascicolo aziendale” del soggetto capofila i fascicoli aziendali dei soci/partner (ogni variazione relativa ai soci comporterà un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei soci e l’indicazione del soggetto capofila).

Nel caso in cui, invece, il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali (es. società consortile), questo dovrà costituirsi prima della presentazione della Domanda di Sostegno e il nuovo soggetto dovrà provvedere, per il tramite dei propri organi rappresentativi, alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio “fascicolo aziendale”. Qualora per esigenze relative all’istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al “fascicolo aziendale” della società anche i fascicoli aziendali dei soci. In tal caso, i singoli bandi ne specificano condizioni e modalità.

21.1.2. Appalti pubblici e Aiuti di stato

Ove applicabili, i singoli soggetti componenti il partenariato sono tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici e sugli aiuti di stato. Per la normativa sugli appalti pubblici, si rimanda a quanto esposto nel Paragrafo 8.2 delle presenti Disposizioni generali.

Per la normativa relativa agli aiuti di Stato si specifica che, nell’ambito della Misura 16, le tipologie di intervento 16.1 (limitatamente ad alcune operazioni), 16.7 azione B (limitatamente ad alcune operazioni) e 16.8 rientrano nel campo di applicazione degli Orientamenti dell’UE, che non ammettono ai benefici le imprese in difficoltà e le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente. Ad integrazione di quanto già esposto nel precedente Paragrafo 12.1.2, tutte le imprese raggruppate non devono ricadere nelle predette condizioni di esclusione.

Le tipologie di intervento 16.1.2, 16.3.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.7.1 azione A e 16.9.1 sono sottoposte al Reg. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*. Per tali tipologie, posto che l’aiuto concesso all’ATI/ATS debba essere imputato pro quota all’impresa raggruppata, effettiva beneficiaria del Sostegno, è rispetto alla stessa, singolarmente considerata, che valgono i criteri di “impresa unica”, le implicazioni delle ipotesi di fusione e scissione, il rispetto dell’importo di cui all’art. 3, co. 2, del Reg. 1407/2013. Pertanto, ogni impresa singolarmente considerata, costituenda o costituita in ATI/ATS, dovrà rispettare i requisiti di cui al predetto regolamento e rendere la relativa dichiarazione.

21.1.3. Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici

In caso di partecipazione al Partenariato da parte di Enti pubblici, è necessario un atto deliberativo dell’organo esecutivo che ne disponga l’adesione e ne approvi i relativi impegni, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici assunti dall’Ente pubblico e dell’utilità per l’eventuale territorio amministrato.

Nel caso in cui l'Ente pubblico intenda attivare forme di cooperazione con soggetti privati, nella costituzione del partenariato dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di Partenariato Pubblico-Privato.

Per le Tipologie di Intervento 16.1.1 e 16.1.2 si rimanda alle specifiche disposizioni dei bandi.

21.2. Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno

Le Domande di Sostegno devono essere presentate secondo le modalità indicate nel precedente Paragrafo 9, previa costituzione / aggiornamento / validazione del "fascicolo aziendale". Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Domanda deve essere presentata sulla base di un accordo tra i soggetti componenti il partenariato – aggregati secondo le modalità e le forme giuridiche previste dalla normativa applicabile (cfr., Paragrafo 21.3.1 del presente documento).

In caso di partenariati già costituiti, il capofila, nella persona del rappresentante legale, presenta la Domanda di Sostegno in nome e per conto di tutti i partner (c.d. "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi"). In tal caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Domanda, deve allegare alla stessa la copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel bando attuativo.

Nel caso di partenariati non ancora costituiti, qualora ammesso dai bandi, la Domanda deve essere presentata dal soggetto designato a capofila. In tal caso, quindi, il soggetto capofila, pena la non ammissibilità della Domanda, deve allegare alla stessa la dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi nella forma di ATI / ATS ed a conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capofila, in caso di ammissione a finanziamento. Al capofila, inoltre, deve essere conferito mandato a presentare la Domanda. In fase di attuazione dell'operazione, fatte salve le ulteriori disposizioni del bando, la costituzione del partenariato darà luogo ad una forma associativa priva di soggettività giuridica, che agirà per mezzo del mandatario.

Qualora previsto dai bandi, in alternativa alla "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi", la procedura di presentazione della Domanda potrà prevedere una "Domanda di accesso collettivo" che leghi tra loro le singole Domande di Sostegno afferenti a ciascun partner. In tal caso, sono previsti i seguenti step:

- il soggetto capofila presenta la "Domanda di accesso collettivo", all'interno della quale sono indicate le singole attività previste nell'ambito del progetto ed individuati i singoli partner responsabili dell'attuazione di ogni attività;
- i singoli partner, successivamente all'apertura della "Domanda di accesso collettivo", presentano individualmente una Domanda di Sostegno per la realizzazione dell'attività di propria competenza, riconducibile alla "Domanda di accesso collettivo" di cui al punto precedente.

Qualora i soggetti cooperanti volessero costituirsi in una forma associativa dotata di una propria soggettività giuridica (ad esempio, società consortile), se ammesso dal bando, la costituzione dovrà avvenire prima della presentazione della Domanda di Sostegno. Quest'ultima sarà presentata dal nuovo soggetto per mezzo dei legali rappresentanti.

21.3. Beneficiari ammissibili, requisiti di affidabilità

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le cause di inammissibilità, la documentazione a corredo delle Domande di Sostegno ed i criteri di selezione relativi alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. Ad integrazione di quanto esposto nel precedente Paragrafo 12, inoltre, con specifico riferimento alla Misura 16, valgono le seguenti disposizioni.

21.3.1. Forme di Partenariato

La Misura 16 ha l'obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendone l'integrazione attraverso accordi di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Le diverse forme di partenariato contemplate dalla Misura 16 dettagliate, anche rispetto ai tempi di costituzione, all'interno dei bandi, sono:

Gruppi Operativi, Associazioni riconosciute, ATI / ATS, Organizzazioni di Produttori, Consorzi anche sotto forma di Società Consortili, Reti d'impresa, Società Cooperative e le forme di associazione tra Enti pubblici e/o tra Enti pubblici e soggetti privati quali Protocolli d'intesa, Accordi di Partenariato, Convenzioni, Consorzi, Accordi di programma, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane, Enti Parco, Province / Enti di Area Vasta.

21.3.2. Affidabilità del richiedente

21.3.2.1. Condizioni generali

Per i soggetti aggregati attraverso le diverse tipologie di partenariato previste dai singoli bandi, ad integrazione di quanto previsto nel precedente Paragrafo 12.1, si specifica che, in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, a prescindere dalla forma dagli stessi prescelta per la successiva costituzione, i requisiti minimi di affidabilità devono sussistere in capo a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Saranno, pertanto, gli stessi, direttamente o, trattandosi di persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti legali, a rendere le dovute dichiarazioni.

21.3.2.2. Documentazione antimafia

Tutto quanto specificato nel precedente Paragrafo 12.1.1 è di applicazione alla Misura 16.

N.B: La documentazione antimafia deve riferirsi a tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

21.3.2.3. Imprese in difficoltà

Ad integrazione di quanto specificato nel precedente Paragrafo 12.1.2, per le Sotto-misure 16.1 e 16.7 azione B per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, e per la Sotto-misura 16.8, in presenza di partenariati costituiti o non ancora costituiti, il requisito del non ricadere nella ipotesi di "impresa in difficoltà" deve riguardare tutte le imprese private, consorziate o consorzianti, costituite o costituende in raggruppamenti temporanei o rete d'impresa o aderenti, con atto formale vincolante, a Protocolli d'Intesa pubblico-privati.

21.4. Ammissibilità delle spese e Ragionevolezza dei costi

In aggiunta a quanto previsto nel precedente Paragrafo 12.4, ai sensi dell'art. 35, par. 5, del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili nell'ambito della presente Misura i seguenti elementi di costo:

- a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'art. 56 del medesimo regolamento;
- c) i costi di esercizio della cooperazione;
- d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- e) i costi delle attività promozionali.

I singoli bandi individuano le specifiche voci di spesa riconducibili ai predetti elementi di costo.

In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, il bando potrà prevedere che il sostegno sia erogato o sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure che siano finanziati esclusivamente i costi di cooperazione e che si ricorra ad altre Misure o ad altri fondi UE per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in una Tipologia d'Intervento contemplata da un'altra Misura del PSR, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno previsto per tale Tipologia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2017/1242, per le operazioni sostenute nell'ambito della Misura 16, qualora previsto dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

21.5. Concessione dei benefici

21.5.1. Provvedimento di concessione

Ad integrazione di quanto specificato nel precedente Paragrafo 14.1, per i Progetti di cooperazione il Provvedimento di concessione deve essere sottoscritto dai soggetti già costituiti e, pertanto, il beneficiario agirà: i) attraverso i propri organi di rappresentanza legale, qualora la cooperazione abbia generato un soggetto giuridico che, come già indicato nei Paragrafi 21.1.1 e successivi, deve costituirsi prima dell'apertura del Fascicolo Aziendale e della presentazione della Domanda di Sostegno; ii) oppure, attraverso il capofila già munito di mandato di rappresentanza, qualora la cooperazione generi un'ATI/ATS.

Entro la data stabilita dal singolo bando, i beneficiari non ancora costituiti, devono, procedere alla costituzione in ATI/ATS, come indicato nell'atto di impegno allegato alla Domanda di Sostegno.

I Provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, successivi alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, dovranno specificare, tra l'altro:

- il soggetto mandatario, il legale rappresentante e tutti i soggetti componenti il partenariato;
- il codice fiscale o P.IVA del soggetto capofila, il codice fiscale o partita IVA del nuovo soggetto giuridico.

Con riferimento agli impegni e agli obblighi riportati nel Provvedimento di concessione, come elencati nel precedente Paragrafo 14.1, si precisa che gli stessi devono essere rispettati, in ogni caso, da parte di tutti i soggetti associati, in qualsiasi forma siano essi costituiti.

Resta di competenza esclusiva del soggetto capofila / rappresentante legale:

- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio delle attività/ lavori;
- l'obbligo di comunicare l'eventuale nominativo del Direttore Tecnico / Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza del cantiere;
- la presentazione della domanda di proroga o di variante.

21.6. Domande di Pagamento

Le Domande di Pagamento devono essere presentate secondo le modalità indicate nei precedenti Paragrafi 9 e 15, previo l'eventuale aggiornamento del "fascicolo aziendale" e sulla base di una Domanda di Sostegno ammessa a finanziamento.

Laddove per la presentazione della Domanda di Sostegno il bando abbia previsto la procedura di "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi" (cfr. Par. 21.2), e fatte salve le ulteriori disposizioni del bando:

- nel caso di ATI / ATS, la Domanda di Pagamento dovrà essere presentata dal soggetto capofila del partenariato in nome e per conto di tutti i partner, sulla base del mandato speciale con rappresentanza a lui conferito. Il capofila, pertanto, assume il ruolo di referente

dell'amministrazione per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonché di soggetto che percepisce le erogazioni del contributo da parte dell'OP AgEA, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner.

- nel caso in cui il partenariato sia costituito in una forma giuridica dotata di autonoma soggettività, la Domanda di Pagamento è presentata da tale soggetto attraverso i propri organi rappresentativi.

Laddove per la presentazione della Domanda di Sostegno il bando abbia previsto la procedura con "Domanda di accesso collettivo" (cfr Par. 21.2), i singoli partner presentano individualmente le Domande di Pagamento relative alle operazioni di propria competenza. Il capofila coordina comunque l'attività di rendicontazione.

Salvo diversi ed ulteriori dettagli forniti dall'OP AgEA, nel caso in cui sia il capofila a presentare la Domanda di Pagamento (a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli partner, complete della relativa documentazione giustificativa), è il capofila stesso ad acquisire i pagamenti dall'OP AgEA. Questi ultimi sono effettuati sul conto corrente intestato al capofila. Il capofila ripartisce le somme ricevute dall'OP AgEA entro i termini stabiliti nell'accordo di cooperazione, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei partner.

Nel caso in cui i singoli partner presentino individualmente la propria Domanda di Pagamento, essi riceveranno il pagamento direttamente dall'OP AgEA, in conformità al piano finanziario previsto dall'operazione.

21.6.1. Domande di Pagamento per Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, le anticipazioni possono essere richieste esclusivamente nell'ambito di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti.

Pertanto, non è ammessa la possibilità di richiedere anticipazioni per quelle Tipologie di intervento che finanziano solo i costi della cooperazione.

21.7. Modifica della Composizione del Partenariato

In linea di principio, non è consentita una modifica della composizione del partenariato, in quanto lo stesso deve garantire:

- il rispetto delle finalità generali del PSR e delle prescrizioni normative applicabili;
- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità verificati in sede di Domanda di Sostegno, compreso il punteggio ottenuto, per tutta la durata dell'intervento;
- il rispetto di condizioni e impegni assunti con l'atto di concessione, ivi compresi quelli previsti per il periodo successivo all'ultimazione del progetto.

Fatte salve le specifiche disposizioni dei bandi è tuttavia possibile, in alcune ipotesi ed a certe condizioni, una modifica della composizione del partenariato.

Non è mai possibile la modifica del soggetto capofila, ad eccezione del verificarsi di cause di forza maggiore (come già previste e disciplinate nel precedente Paragrafo 16.5). Inoltre, non è ammissibile una modifica della composizione del partenariato in riduzione, ma esclusivamente in sostituzione, salve diverse disposizioni dei bandi.

In tutte le altre ipotesi, la sostituzione di un componente del Partenariato deve essere comunque giustificata da circostanze eccezionali e sottoposta alla preventiva valutazione ed approvazione del competente Soggetto Attuatore.

Il soggetto in sostituzione, che verrà sottoposto alle verifiche di affidabilità/ammissibilità da parte del competente Soggetto Attuatore, dovrà possedere caratteristiche analoghe al soggetto sostituito e assumere tutti gli impegni ed obblighi che erano in capo allo stesso.

In ogni caso, inoltre, il Partenariato modificato, nel suo insieme, deve comunque garantire tutti i requisiti verificati in sede di istruttoria, compreso il punteggio ottenuto.

21.8. Impegni e obblighi specifici

Fatto salvo quanto già previsto nel precedente Capitolo 16 (e relativi sotto-paragrafi), nonché nei singoli bandi attuativi, nell'ambito della Misura 16 tutti i soggetti appartenenti al partenariato sono tenuti a garantire individualmente il rispetto di tutti gli impegni e di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione, per il tramite del legale rappresentante / mandatario, del Provvedimento di concessione.

Laddove applicabile, inoltre, il soggetto capofila – in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato:

- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, l'OP AgEA e le ulteriori autorità regionali, nazionali e comunitarie a vario titolo competenti per l'espletamento delle attività istruttorie / di audit;
- è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con i predetti soggetti;
- facilita la realizzazione delle pertinenti attività di audit e controllo (documentale e in loco) da parte delle autorità competenti, coordinando la predisposizione della documentazione necessaria da parte dei singoli partner;
- garantisce il coordinamento complessivo del progetto, anche dal punto di vista finanziario, e dell'attività di rendicontazione delle attività realizzate.

Parallelamente, quando applicabile, i singoli partner:

- sono tenuti ad informare tempestivamente il capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione dell'operazione, nonché dello stato di attuazione e dei risultati delle attività a loro carico, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori secondo le modalità e la tempistica previste dai bandi;
- si rendono disponibili per l'espletamento delle attività di audit e controllo (documentale e in loco) da parte delle autorità competenti.